

INDICE

Prefazione

Introduzione

1	Emergenza abitativa	10
	-Misure di prima emergenza	10
	Contributo autonoma sistemazione	10
	Container	16
	Le convenzioni alberghiere	
	L'autonoma installazione di manufatti abitativi in via emergenziale	20
	-Misurepost-emergenza	
	Strutture abitative di emergenza	
	Acquisizione d'immobili per assistenza alla popolazione	
2	Terremoto e territorio:	
	appunti per la prevenzione sismica da pretendere	34
3	Sospensione tasse e tributi	44
	-Mutui	
	-Acqua, luce, gas, assicurazioni e telefonia	
	-Altre tasse e imposte	
4	· Ingegneria antisismica	52
	-Rischio sismico: cos'è?	
	Pericolosità	
	Vulnerabilità	
	Esposizione	
	Risposta sismica delle strutture	
	-Agibilità e Vulnerabilità	
	Perizia di agibilità	
	Perizia di vulnerabilità	
	Iter progettuale per la valutazione della vulnerabilità sismica	
	Qual è il rapporto tra agibilità e vulnerabilità?	
	Interventi di riduzione del rischio sismico	

5	Ricostruzione privata
	-Interventi di immediata esecuzione (Danni Lievi)78
	-Ricostruzione pesante (Danni Gravi)83
	-La Perimetrazione94
6	Ricostruzione pubblica
	-Piano Casa Italia108
	-Infrastrutture viarie111
	-Patrimonio Culturale112
	-Art-bonus115
	-8x1000 IRPEF a diretta gestione statale118
	-Primo piano d'interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale118
	-Chiese e luoghi di culto120
	-Partecipazione della popolazione alle attività di ricostruzione127
	-Partenariato pubblico-privato per la ricostruzione pubblica129
	-Interventi finanziati con donazioni effettuate sul numero solidale
	(45500) e sul conto corrente della Protezione Civile131
_	
	Gestione delle macerie
	-Macerie pubbliche e macerie private134
	-Tipologie dirifiutie gestione
	-PianidiGestione137
0	
Ŏ	Aiuto alle imprese e lavoro142
	-Delocalizzazione attività142
	Rimborso delle spese dell'attività imprenditoriale146
	-Zona franca urbana148
	-Interventi a favore di micro, piccole e medie imprese150
	-Sostegno al reddito dei lavoratori
	-Sostegno di inclusione attiva160

PREFAZIONE

A cura delle Brigate di Solidarietà Attiva

Nasciamo come Brigate della solidarietà attiva durante il terremoto aquilano come prima risposta di intervento dal basso a favore delle popolazioni colpite.

Ci ispiriamo alle prime forme di mutualismo e di solidarietà popolare e fin da subito mettiamo al centro del nostro intervento il metodo dell'autorganizzazione.

Come Bsa in questi anni abbiamo attraversato sia il terreno delle emergenze ambientali che quello della crisi economica tentando di usare lo stesso metodo, sia per quanto riguarda la crisi del terremoto che il terremoto della crisi.

Siamo stati presenti in tutti i terremoti, in moltissime alluvioni come quelli recenti di Livorno e di Brescello, abbiamo contribuito a realizzare lo sciopero dei braccianti di Nardò, spalato neve e siamo intervenuti durante gli incendi.

Con lo stesso metodo siamo intervenuti a supporto dei presidi operai per difendere il lavoro, e in molte altre lotte locali.

Cresciamo esponenzialmente durante le emergenze e diffondiamo il nostro metodo sulla base del meccanismo prassi – teoria – prassi.

Abbiamo brigate territoriali che sono in connessione in un coordinamento che ha al suo interno gruppi che si occupano di settori specifici come la comunicazione, la logistica, l'amministrazione.

Il principio di base che regola il nostro funzionamento è che la sovranità spetta comunque alle assemblee territoriali.

L'orizzontalità del processo degli interventi ha permesso alle Bsa di eliminare completamente il livello burocratico che appartiene ad esempio alle strutture statali come la protezione civile e di permettere alla solidarietà popolare di entrare in connessione diretta con i bisogni del territorio.

"Dal popolo per il popolo" non è quindi un semplice slogan, ma l'affermazione di un processo che, anche dal punto dell'efficacia, ha dimostrato due elementi fondamentali.

Il coinvolgimento della popolazione locale nei processi di solidarietà attiva per poi supportarne la presa di voce.

Più che un contenitore siamo dei "connettori sociali" che sviluppano e diffondono confederalità sociale a partire dalle pratiche.

Una forma di mutualità del XXI secolo nella quale, in maniera autonome ed indipendente i vari soggetti cooperano tra loro, sia nella quotidianità della crisi che vivono le classi popolari che nella straordinarietà delle emergenze ambientali.

Questo vademecum, curato dagli avvocati di Alterego Fabbrica dei Diritti, si inserisce a pieno nel quadro sopra descritto: intendiamo infatti il mutualismo non solo come metodo di aiuto ai bisogni materiali (come cibo, prodotti igienici, coperte, vestiti) ma soprattutto come supporto alle vertenze e ai conflitti che sorgono dentro e fuori le emergenze.

Le popolazioni terremotate sono state lasciate in balia di una vera e propria giungla normativa, tra centinaia di norme a carattere nazionale e locale spesso contraddittorie.

Oissa 2 è lo strumento che traduce queste norme e che permette alle decine di comitati sorti nel cratere di discutere e avanzare proposte forti di una maggiore consapevolezza.

Per questo intendiamo la diffusione di questo vademecum importante tanto quanto la distribuzione di aiuti materiali.



INTRODUZIONE

A cura di Alterego - Fabbrica dei Diritti

A quasi un anno dall'uscita della prima edizione del nostro Vademecum Legale – OISSA molte cose sono cambiate.

Il generale sentimento di speranza, condiviso da tutta la popolazione nei mesi successivi ai tragici eventi del 24 Agosto 2016 e delle successive devastanti scosse succedutesi il 30 Ottobre 2016 e nel mese di Gennaio 2017, è mutato in un sentimento di attesa e, a volte, di rabbia.

Una parola continua a risuonare di bocca in bocca, sollecitata dai comitati formatisi sul cratere e da una parte dei media: **ritardo**.

Ritardi nella gestione dell'emergenza, i villaggi SAE al momento in cui scriviamo, tardano ancora ad essere realizzati, ritardi nelle pratiche amministrative finalizzate a portare avanti i processi di ricostruzione sia pesante che leggera, ritardi nel pagamento dei CAS, che in assenza di controllo preventivo (l'autodichiarazione del cittadino era finalizzata a sveltire il riconoscimento del diritto) hanno comportato un rallentamento generale delle liquidazioni del contributo in favore di rigorosissimi schemi di controllo.

Ritardi insomma, troppo spesso "narrati" da un punto di vista della responsabilità politica, ahinoi raramente da un punto di vista giuridico. Sì, perché giuridicamente una Pubblica Amministrazione che ritarda è una Pubblica Amministrazione che genera un danno al cittadino che lo subisce. E il cittadino danneggiato ha numerosi strumenti giudiziari per attivare un procedimento finalizzato a essere ristorato.

Il nostro lavoro sul territorio ci ha permesso di entrare in contatto con numerosissime realtà e storie diverse.

Da tali incontri e da un determinante lavoro che proprio OISSA ci ha permesso di fare per informare e formare sul diritto moltissimi cittadini, abbiamo iniziato a "smascherare" irregolarità e contraddizioni che avvenivano su tutto il territorio.

Il nostro intento, con questa opera che distribuiremo gratuitamente da qui in avanti, è proprio quello di continuare il lavoro di "soccorso legale" che abbiamo iniziato a Settembre del 2016.

Tale convinzione si consolida nella nostra mente anche grazie ai numeri:

- Più di 250 cittadini incontrati e informati singolarmente;
- Oltre 70 incontri pubblici tra assemblee e sportelli informativi;
- 3000 copie circa di OISSA distribuite gratuitamente su tutto il cratere;
- 13 questioni e criticità da noi denunciate rilanciate dai media;

Inoltre, legami, rapporti, amicizie e relazioni sviluppate su tutto il "Cratere", che ci hanno resi più forti e maggiormente consapevoli che la nostra idea di supporto legale in emergenza è uno strumento in cui credere e per cui vale la pena continuare a lottare.

Sì perché il diritto puo' rappresentare un fondamentale strumento di lotta e resistenza, di denuncia e di interpretazione dei processi "celati" dietro le "meravigliose" sfilate istituzionali.

Un impegno che ci ha portato a riflettere sulla necessità di intervenire pesantemente sulle regole che il nostro Stato si è dato per la gestione di tutte le emergenze.

Viviamo in un territorio sismico, gran parte del nostro paese è soggetto al rischio sismico e le tecniche di studio di tale problema si fanno via via più precise.

Continui monitoraggi, analisi geologiche sempre più approfondite (si pensi alla microzonazione di terzo livello) contribuiscono a rendere più semplice oggi stabilire piani di prevenzione sismica che comportino anche la nascita di una "cultura del terremoto".

Ebbene "emergenza": una circostanza imprevista, che emerge all'improvviso e determina una situazione di grave pericolo.

E' il terremoto una circostanza imprevista?

Il termine emergenza è corretto se rapportato a un evento che sappiamo che accadrà ma non possiamo predirne il momento?

In ogni "emergenza" lo strumento di regolamentazione è sempre stato la "decretazione d'urgenza".

Ogni Governo ha gestito i terremoti in modo differente, quasi mai uniformandosi alla gestione precedente.

Gli effetti di tale scelta sono oggi sotto gli occhi di tutti.

Processi spezzettati, ordinanze e decreti legge che si susseguono in tempi rapidissimi e mutano orientamento a seconda dei ritardi e delle esigenze, impossibilità per gli operatori attivi sul territorio di avere una conoscenza delle leggi tale da poter dare risposte sicure.

Insomma, un "guazzabuglio" di norme tale da rendere spesso il cittadino impossibilitato ad entrare in contatto con le Istituzioni e di farsi una coscienza propria sui problemi.

Da qui, la necessità di una Legge Unica sulle Emergenze.

Una disciplina votata dalle Camere, modello da seguire e aggiornare nel tempo, immediatamente recepibile e comprensibile da tutti gli operatori pubblici e da tutti i cittadini.

Una legge che preveda oltre alle regole di intervento e agli strumenti di sostegno alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, anche una chiara disciplina sulle responsabilità e degli obblighi diretti e inalienabili della Pubblica Amministrazione in riferimento alla prevenzione e informazione della popolazione esposta a tali rischi.


L'Italia è un paese che deve essere messo in sicurezza, si dice spesso, ma è anche un paese che deve prima conoscere i pericoli che corre quotidianamente.

Noi, dal canto nostro, continueremo a parlare con tutti, insieme ai nostri compagni di viaggio, senza arretrare di un solo passo.

La storia di ogni individuo è la storia di tutti noi.

Ed è dalla parte di ogni individuo che potrete trovarci.





EMERGENZA ABITATIVA



01

MISURE DI PRIMA EMERGENZA

Per prima emergenza deve intendersi il periodo immediatamente successivo all'evento sismico. Tali misure sono state previste dalla normativa per poter immediatamente dare la possibilità alla popolazione di trovare una pronta sistemazione abitativa, prima di procedere alle soluzioni "comunque temporanee ma di più lungo periodo" definite soluzioni di post-emergenza (Sae e art. 14).

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

Il CAS (contributo di autonoma sistemazione) è un contributo economico finalizzato al rimborso delle spese che il cittadino deve affrontare autonomamente per beneficiare di un'adeguata sistemazione abitativa.

Lo possono richiedere coloro i quali sono stati raggiunti dall'ordinanza di sgombero da parte della protezione civile (escluse quindi le seconde case) o dal provvedimento che ne dichiara l'inagibilità.

Con il CAS il cittadino colpito dall'evento sismico può provvedere autonomamente alla sistemazione abitativa diversa dalle soluzioni proposte e promosse dallo Stato e dagli organi ad esse preposte: infatti, è bene sottolineare che tale sistemazione abitativa deve essere temporanea e deve realizzarsi in un alloggio che non sia una una soluzione abitativa messa a disposizione dallo Stato (SAE, CONTAINER, ALBERGO, ABITAZIONI POPOLARI, ecc).

Il CAS è un diritto soggettivo direttamente discendente dalla legge e dai provvedimenti commissariali, così come confermato da ampia e consolidata giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa. (ord. Prot. Civ. 388-2016, art. 3) legato a condizioni che la pubblica amministrazione potrà solo verificare.

Per tale motivo è anche definibile quale diritto condizionato, ossia legato a condizioni che la pubblica amministrazione potrà solo verificare.

Il Comune, pertanto, non potrà in alcun modo decidere discrezionalmente se riconoscere o meno tale contributo, avendo il solo compito di verificare se le condizioni previste per averlo siano presenti.

Le condizioni per l'assegnazione del contributo sono stabilite per legge.

È necessario che il soggetto richiedente appartenga ad un nucleo (mono) familiare che abbia subito lo sgombero in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici, dalla sua abitazione.

È necessario, inoltre, che l'abitazione principale, continuativa e abituale sia stata dichiarata totalmente o parzialmente distrutta.

Al fine di ottenere il contributo, non è obbligatoria la residenza, ma sarà possibile provare la continuità e l'abitualità della vita nell'abitazione danneggiata o distrutta mediante documentazione certa (contratto di lavoro, contratto di affitto, utenze luce e gas, ecc.)

Può richiedere il contributo anche lo studente iscritto agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso università che rilascino titolo di studio nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'entità del contributo, prima del 15 novembre 2016, ammontava ad € 300 per il nucleo familiare composto da una persona; mentre per il nucleo familiare composto da più persone erano stati previsti 200€ a persona, fino ad un massimo di 600€ mensili.

400€

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA PERSONA

300€

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA QUATTRO PERSONE 500€

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA DUE PERSONE

900€

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA CINQUE O PIU PERSONE 700€

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA TRE PERSONE A fronte di tale modifica, è necessario che i cittadini vedano aggiornati i contributi di autonoma sistemazione. Inoltre, è previsto un contributo ulteriore di

+200€

AL MESE PER PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI, PORTATRICI DI HANDICAP, DISABILI CON UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ NON INFERIORE AL 65 % APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE

Tale contributo aggiuntivo è concesso anche oltre il limite massimo di contributo mensile a nucleo familiare ed ora (dopo il 15-11-2016) è cumulabile se sussistono due o più condizioni:

+400€

SE PERSONA CON HANDICAP E CON PIÚ

La richiesta del contributo di autonoma sistemazione può essere presentata al Comune di residenza con una specifica istanza, in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari.

Il modulo di autocertificazione (MODULO DC/AS- Eventi sismici 26 e 30 Ottobre 2016) deve essere inviato al Comune e deve essere indicato:

- 1 la composizione del nucleo familiare;
- 2 l'indirizzo dell'abitazione nella quale il nucleo familiare dimorava stabilmente ed in maniera continuativa nelle date del terremoto del 24 agosto, del 26 ottobre o del 30 ottobre;
- Se l'immobile è stato oggetto di sgombero, ovvero, è distrutto in tutto o in parte;
- Se il nucleo familiare è composto da persone con più di 65 anni, portatori di handicap, diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%;
- Qualunque titolo legittimante all'uso del bene immobile, vigente alle date del sisma;
- La titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas, e le eventuali utenze di telefonia fissa;
- La titolarità di un contratto di locazione registrato, nel caso in cui si sia conduttori di immobili.

Il diritto a ricevere il CAS sorge a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, o comunque, dal momento in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tale diritto a ricevere il CAS spetta a chiunque dimorava abitualmente e stabilmente a vario titolo nell'immobile dichiarato inagibile dalla scheda AEDES o FAST.

I Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, sono tenuti a controllare la veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini e finalizzate all'erogazione del CAS. Tali accertamenti sono ripetuti con cadenza periodica finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti necessari per la concessione del CAS.

Pertanto, nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti, provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente.

E' possibile che il Comune di residenza interrompa l'erogazione del contributo dal momento in cui si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero il cittadino abbia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

L'ultima estensione dello stato di emergenza è avvenuta con il Decreto Legge 91/2017, art. 16 sexies, che lo ha prorogato al 28 Febbraio 2018 (prorogabile per altri 180 giorni).

La variazione delle informazioni rilasciate con la richiesta del CAS dovrà essere comunicata al Comune, onde evitare l'obbligo di restituzione dei contributi di cui si ha beneficiato.

Devono considerarsi facenti parte del **nucleo familiare**, oltre gli appartenenti alla famiglia in senso stretto, anche le persone che vi sono stabilmente inserite con funzioni di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili, ed in generale, a soggetti non autosufficienti (come ad es. le badanti). Inoltre, anche i conviventi hanno diritto a ricevere il CAS. Inoltre, anche i conviventi hanno diritto a ricevere il CAS.

In caso di revoca del CAS la competenza per una eventuale impugnazione del provvedimento di revoca appartiene al giudice ordinario, poiché esso rientra in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche.

Nel caso in cui il CAS una volta concesso venga revocato dall'amministrazione, il cittadino può far valere il proprio diritto innanzi al tribunale ordinario e non al tribunale amministrativo regionale: per questo il ruolo della pubblica amministrazione in sede di revoca è solo quello di verificare se sussistono le condizioni richieste, senza valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, così come confermato dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

E' necessario allegare ulteriori dati per la richiesta del CAS:

- Ente che ha rilasciato la dichiarazione di invalidità o di handicap;
- Titolo legittimante l'uso del bene immobile (es. contratto di affitto);
- Nome del proprietario dell'immobile, nome dell'affittuario, e intestatario utenze (luce e gas);
- Numero e data del provvedimento di sgombero;
- Numero e data del provvedimento che ha limitato l'accesso alla area dove si trova l'abitazione e data della sua revoca (in alternativa data di scadenza dello stato di emergenza);
- Data della richiesta al Comune di sopralluogo per la verifica dell'agibilità;
- Scheda AeDES (di agibilità o inagibilità);
- Periodo in cui si è provveduto autonomamente ad una sistemazione o con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- Eventuale data di dichiarazione di agibilità o data di scadenza dello stato di emergenza;
- Data di ricostruzione o data di scadenza dello stato di emergenza;
- Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni;
- Fotocopia documento di identità se il modulo viene spedito o consegnato da terzi;
- Codice IBAN per l'accredito delle somme.

È sempre possibile che siano previste forme di contribuzione ulteriori a quelle del Contributo di Autonoma Sistemazione: infatti le Regioni, i singoli Comuni, le Comunità Montane, possono prevedere forme di contribuzione e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici cumulative e ulteriori a quelle previste dalla Legge Nazionale.

NOTA

Qualora il cittadino faccia richiesta per il SAE dovrà, una volta ricevuta la casetta, rinunciare al CAS.

Tale rinuncia avverrà al momento della richiesta del SAE.

Infatti qualora il cittadino abbia richiesto il SAE e deciso, successivamente, di non andarci a vivere, dovrà comunque rinunciare alla liquidazione del CAS.

NOTA

Il CAS è un contributo che, come detto, viene riconosciuto solo ed esclusivamente per la finalità abitativa.

Esso NON E' un contributo con finalità di sostegno al reddito. E' dubbio se in questa somma sia possibile ricondurre anche le spese per il c.d. "vitto". Infatti, se a chi ha risieduto o risiede tuttora negli Alberghi, lo Stato ha garantito anche i pasti (compresi nelle convenzioni con gli Alberghi stessi) e il CAS è uno strumento di assistenza alternativo all'Albergo, parrebbe logico che le spese alimentari possano essere affrontate anche con il CAS. Tale considerazione non è stata prevista espressamente per legge.

CRITICITA' E DENUNCE:

Dal nostro lavoro sul territorio una cosa ci è apparsa chiara.

La maggior parte dei Comuni continuano a ritardare il pagamento del CAS ai cittadini.

Tale ritardo viene giustificato dal fatto che i controlli sono lunghi e complessi, non considerandosi la natura alimentare ed emergenziale di questo contributo.

Appare evidente come la tempestività nella liquidazione del CAS sia fondamentale per permettere alle persone colpite dal sisma di vivere un'esistenza "dignitosa" seppur temporaneamente.

Il controllo, l'accertamento delle violazioni e il conseguente procedimento a carico di chi ha ingiustamente beneficiato di tale contributo, dovrebbero svolgersi in fasi successive o quantomeno parallele a una fondamentale continuità di liquidazione delle somme.

Per tale motivo esistono rimedi giudiziari di rapida attivazione che con-

sentono la liquidazione delle somme o di mettere in mora l'amministrazione pubblica per il pagamento del CAS.

Il Decreto Ingiuntivo ne è un esempio.

Tale strumento, come ogni azione legale avente ad oggetto diritti soggettivi, garantisce rapidità nella tutela di un diritto che, come già affermato, NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO MESSO IN DISCUSSIONE DA NESSUNA ISTITUZIONE SE IL BENEFICIARIO RIENTRA TRA I CRITERI OBBLIGATORI PER LEGGE.

CONTAINER

I container sono dei moduli abitativi prefabbricati, che vengono utilizzati per assistere le popolazioni colpite dal sisma.

Hanno delle dimensioni di circa 12 mq e sono dotati di biancheria e arredamento. La loro caratteristica principale è la temporaneità, posto che vengono messi a disposizione fin tanto che siano cercate le aree idonee alla installazione delle soluzioni abitative di emergenza.

Da un lato è compito dei sindaci individuare il numero di persone per cui sono necessari i container e le aree su cui installarli; dall'altro la protezione civile si occupa di verificare, insieme ai tecnici della regione e dei centri di competenza, l'idoneità idrogeologica e di accessibilità dei siti individuati al fine di acquisire il parere della Regione.

Preliminarmente devono essere individuate le aree dove installare i moduli (possibilmente preferendo le aree pubbliche) cui segue la fase di organizzazione dei container sulla base delle richieste, oltre alla fase di urbanizzazione delle aree da parte degli operatori incaricati (L'Esercito Italiano o altra ditta individuata dal comune richiedente). Una volta completati tali lavori, inizia l'installazione dei moduli abitativi, moduli di servizio, uso ufficio e sale comuni.

La fornitura dei container spetta ai sindaci dei comuni interessati che devono indicare al Dipartimento della protezione civile le aree in cui installare questi complessi che prevedono la presenza, oltre ai moduli

container ad uso abitativo, anche 10 diversi moduli di servizio:

AD USO IGIENICO-SANITARIO (BAGNI) 2 AD USO BAGNO PER DISABILI

AD USO MAGAZZINO

2 AD USO IGIENICO-SANITARIO (DOCCE)

AD USO UFFICIO

Il Dipartimento della protezione civile nel 2015 ha stipulato una convenzione con la Consip, società del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale ha promosso una gara per il noleggio, trasporto e installazione dei container in caso di emergenza (prevedendo anche la realizzazione di campi base, il trasporto fino alle aree per l'insediamento, l'installazione e la manutenzione straordinari). Sono stati conclusi, quindi, vari Accordi quadro con diverse società aggiudicatarie (tra cui Frimat Spa e Ri spa), in deroga alle procedure normali: per la fornitura, le aziende firmatarie hanno l'obbligo di montare e consegnare il 25% dei campi base offerti entro 15giorni dalla richiesta, il restante 75% entro 30 giorni.

Di seguito indichiamo le aree in cui sono stati installati i container:

• Regione Umbria:

sei aree nella zona di Norcia (comprese le aree di Ancarano, Frascaro, Popoli, San Pellegrino e Savelli) e due aree nella zona di Cascia (Avendita e Campo di Mare) per un totale di 311 moduli container.

• Regione Marche:

sette i comuni in cui sono state realizzate le aree container: Amandola, (area a Pian di Contro); Caldarola (area vicina a via Aldo Moro); Camerino (con tre aree a Vallicelle A1, Vallicelle A2 e Vallicelle B); Petriolo (area in via Giovanni XXIII);

Pieve Torina (area denominata PIP2); Tolentino (area "Zona industriale La Rancia"); Visso (area "Il Piano").

CRITICITA' E DENUNCE

La normativa emanata in via di emergenza ha previsto, tra gli strumenti idonei a sopperire alle esigenze abitative emergenziali, la permanenza nei container collettivi di coloro i quali avessero perso la casa a causa del sisma.

Più precisamente, la finalità per la quale questo tipo di strutture sono state previste è quella di offrire ai cittadini una soluzione abitativa per il tempo strettamente necessario alla predisposizione da parte delle istituzioni delle soluzioni post- emergenziali (SAE o di appartamenti da fare in comodato d'uso gratuito ai cittadini che hanno perso la casa).

Purtroppo, in molti Comuni questa soluzione si è trasformata da temporanea a semi-permanente, potendosi constatare oggi la presenza di numerosi campi container ancora pienamente operativi.

Tra le varie realtà che si trovano in questa situazione, ad esempio abbiamo avuto l'occasione di occuparci ampiamente del campo container del Comune di Tolentino, una struttura nata tra il gennaio e febbraio del 2017 che ad oggi ospita più o meno 240 persone.

Parlando con i cittadini che vivono in quei container abbiamo avuto modo di comprendere il disagio di vivere per tutti quei mesi in situazioni di promiscuità, subendo un disagio ai limiti della dignità umana e, sopratutto, vivendo nel completo abbandono di qualsiasi informazione da parte delle istituzioni locali e nazionali.

Considerando che i container collettivi dovrebbero ospitare i cittadini solo per il tempo necessario alla predisposizione delle strutture post-emergenziali (SAE o di appartamenti da fare in comodato d'uso gratuito ai cittadini che hanno perso la casa), i ritardi nella predisposizione di queste ultime si ripercuotono direttamente sui cittadini.

A nostro parere, in situazioni come quella del comune di Tolentino, i container collettivi diventano il "dimenticatoio" dell'emergenza abitativa e l'alibi alla procrastinazione delle soluzioni.

A conferma di questo, sempre riguardo al campo container del Comune di Tolentino, si deve considerare che non tutti gli abitanti sono stati mandati nei container subito dopo il sisma.

Infatti tra i 240 attuali abitanti, circa 30 persone sono state inserite nel campo container del Comune di Tolentino a seguito dello sfratto dell'Hotel 77, sostituendo ad una soluzione abitativa che doveva cessare mesi fa, ovvero la permanenza in strutture alberghiere, una soluzione abitativa che doveva cessare altrettanto tempo fa, ovvero la permanenza del container.

LE CONVENZIONI ALBERGHIERE

Sono più di 4000 sfollati che sono stati ospitati in imprese recettive sulla costa marchigiana: questa possibilità è consentita dalla convenzione tra Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ANCI e Associazioni Maggiormente Rappresentative delle strutture alberghiere firmata il giorno 8 settembre 2016 e vigente fino alla conclusione dello stato di emergenza.

L'opportunità di essere ospitati presso strutture alberghiere è prevista per le persone la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti.

I Sindaci dei comuni colpiti dal sisma prevedono ad attestare in elenchi

delle persone che si trovano nella condizione di essere ospitate nelle strutture ricettive che hanno manifestato la disponibilità ad ospitarle.

È necessario che la struttura ricettiva ospitante abbia i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.

Il comune si impegna al pagamento delle somme dovute per ogni singolo ospite e tale rimborso è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza, mentre il gestore della struttura si impegna a fornire il trattamento concordato in base alle esigenze dell'utente che non potrà essere superiore alle seguenti tariffe:

PERNOTTAMENTO
E USO CUCINA
(Oneri di legge inclusi)

35€ MEZZA PENSIONE (Oneri di legge inclusi)

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (Oneri di legge esclusi)

45€ PENSIONE COMPLETA (Oneri di legge esclusi)

DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA
PER BEMBINI FINO A 12 ANNI

L'AUTONOMA INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ABITATIVI IN VIA EMERGENZIALE

A fronte dei notevoli ritardi nella fornitura dei container per far fronte alle esigenze abitative che interessano i territori colpiti dal sisma, molti cittadini hanno provveduto alla installazione di moduli pre-fabbricati temporanei in maniera autonoma.

In tempi recentissimi è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, nel definire i presupposti per l'installazione di moduli abitativi senza permesso di costruire, ha ritenuto che la precarietà dell'opera edilizia non derivi dalla tipologia dei materiali impiegati per la realizzazione, né dalla sua facile amovibilità: ciò che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare.

Quindi, gli interventi di "nuova costruzione" per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo simile, sono ad esempio, i manufatti leggeri, roulottes, campers, case mobili utilizzati come depositi, magazzini e simili, quando non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Non rientrerebbero in tale previsione normativa, i container o le casette mobili che sono state autonomamente installate dai cittadini, posto che sono opere precarie destinate a soddisfare l'esigenza abitativa emergenziale e non sono strutture suscettibili ad incidere in maniera permanente e tendenzialmente definitiva sull'assetto e sull'uso del territorio, a nulla rilevando la presenza di vincoli paesaggistici o simili.

Sarà necessario, perciò, un intervento amministrativo (permesso di costruire) solamente quando l'insediamento avrà carattere di sostanziale stabilità, cui consegua una trasformazione permanente del suolo inedificato.

In tema di reati edilizi-urbanistici, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di case prefabbricate munite di ruote gommate.

Com'è noto, in molti casi la popolazione colpita dal terremoto ha provveduto autonomamente alla predisposizione di moduli abitativi, attraverso il noleggio, l'acquisto o la semplice donazione da parte di Onlus nate con lo scopo di fornire un sussidio concreto.

L'installazione di tali container ha comportato, in alcuni casi, il pericolo di rimozione degli stessi per la normativa inerente l'abuso edilizio.

Tale situazione è stata oggi modificata, solo per i cittadini che hanno subito la distruzione o l'inagibilità a causa degli eventi sismici della loro abitazione, dal nuovo art. 8-bis inserito nel Decreto Terremoto dal nuovo D.L. 148-2017.

Infatti per tutti gli immobili costruiti senza permesso dal 24 Agosto 2016 al 24 Agosto 2017 per esigenze abitative da chi ha perduto l'immobile di cui era proprietario o locatore o abitante ad altro titolo, è prevista la possibilità di fare una comunicazione al Comune di installazione di tali immobili qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici.
- Il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo.
- L'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni interni al c.d. "Cratere" e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico.
- Il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di costruzione c.d. "libera" al Comune, domanda di accesso a contributo per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile
- La volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile.

- il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
- Il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune.

Alla c.d. comunicazione di nuova costruzione libera deve allegarsi una perizia asseverata e copia della scheda AEDES dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato.

Tale comunicazione deve essere recapitata al Comune competente entro il 31 Gennaio 2018.

La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

CRITICITA' E DENUNCE

Appare evidente come la valutazione di collegare la costruzione o installazione di una nuova abitazione alla automatica rinuncia al CAS comporta non pochi problemi. Il CAS, come sopra già ampliamente trattato, ha una finalità che è proprio quella di permettere l'autonoma sistemazione del cittadino in una situazione di dignità abitativa. Tale strumento di sostegno ben permetterebbe, infatti, di accedere a un finanziamento o alla locazione di strutture d'emergenza da installare autonomamente. Con la privazione del CAS a chi ha installato autonomamente tali manufatti il rischio è di trovarsi difronte a una norma discriminante.

Solo chi avrà una autonomia economica importante potrà, realisticamente, procedere con la comunicazione al Comune, poiché in grado di sostenere i costi della costruzione o della locazione della stessa.

Al contrario, chi fondava tale soluzione proprio sul CAS dovrà procedere alla demolizione della struttura e "sperare" nell'arrivo del SAE.

MISURE POST-EMERGENZA

STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA

Le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono dei moduli abitativi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto in attesa della ricostruzione dei centri abitati.

I SAE sono destinati alla popolazione che abbia un'abitazione danneggiata in cui aveva dimora abituale e continuativa in proprietà, in affitto o abitata ad altro titolo e che risulti:

- Inagibile con esito "E" a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
- Inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della ri levazione effettuata con scheda AEDES;

In Zona Rossa.

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono i soggetti attuatori/ fornitori delle S.A.E., provvedendo alle opere di urbanizzazione;

I Comuni si occupano della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni dei propri territori, considerando gli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili (con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F"). Su tali basi i Comuni provvedono a effettuare una proposta circa le aree da destinare alle S.A.E.;

La Regione d'intesa con il Comune individua le aree destinate ad ospitare le S.A.E., assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

Il prototipo delle S.A.E. è realizzato dal Consorzio Nazionale Servizi (CNS) che nel 2015 è risultato il primo aggiudicatario della gara d'appalto indetta da Consip S.p.A. per conto del Dipartimento della Protezione Civile.

All'aggiudicazione del bando è seguita la stipula di un accordo quadro tra CNS e Dipartimento per la fornitura, il trasporto e il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza per un massimo di 6.000 di cui 850 per ogni evento calamitoso.

L'offerta del Consorzio Nazionale Servizi è stata valutata dalla Commissione di gara come quella economicamente più vantaggiosa.

Il CNS ha vinto la gara per due lotti (Nord e centro Italia).

Le Regioni possono quindi decidere di avvalersi dell'accordo quadro sottoscritto dal Dipartimento con il Consorzio stipulando con quest'ultimo intese specifiche.

Le S.A.E. individuate dal Consorzio, sulla base dei requisiti indicati dal bando di gara, prevedono moduli in acciaio e legno da 40, 60 e 80 metri quadri (si tratta sempre di superfici interne nette).

Le S.A.E. sono adatte a qualsiasi condizione climatica e studiate per essere fruibili anche da persone disabili.

Sono progettate nel rispetto della normativa antisismica e delle leggi in materia di sicurezza, igiene e ambiente.

Le S.A.E. sono predisposte inoltre per essere rimosse e recuperate quando non più necessarie.

Secondo quanto previsto dalle imprese che hanno progettato i lavori.

CRITICITA' E DENUNCE

Molte segnalazioni sono arrivate in riferimento a difetti di costruzione o progettazione delle SAE. Tali situazioni hanno generato enormi criticità tanto da comportare ulteriori interventi di "correzione" o riparazione successivi alla consegna delle SAE (pertanto a collaudo già effettuato).

Anche in questo caso potrebbero configurarsi danni in capo ai beneficiari suscettibili di risarcimento da azionarsi nelle sedi giurisdizionali (TAR o Tribunale Ordinario).

CRITICITA' E DENUNCE

Durante la nostra esperienza abbiamo riscontrato in molteplici occasioni come l'amministrazione statale nonché quella comunale siano in estremo ritardo rispetto alla individuazione, predisposizione e consegna delle soluzioni abitative di emergenza.

In base all'accordo quadro del 25 maggio 2016 n. 1239 (con capitolato tecnico, allegato 5 della gara europea) è prevista, infatti, una sequenza molto articolata di atti per la procedura di fornitura e installazione dei S.A.E.

In linea generale le amministrazioni, a norma della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento motivato entro 30 giorni dalla richiesta del cittadino o quando lo stesso debba iniziare d'ufficio.

Appare evidente come la domanda del cittadino rappresenti l'atto con cui iniziano a decorrere i termini del procedimento entro cui gli enti amministrativi preposti devono svolgere le loro attività obbligatorie.

Quindi, dalla domanda del cittadino avente diritto (protocollata e rilasciata in copia a chi la presenta al Comune) è previsto un termine entro il quale i Comuni devono provvedere alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni in 30 giorni. Da questo momento, individuate le necessità da parte del Comune e le aree da parte della Regione ove andare a realizzare la o le SAE, iniziano a decorrere i termini obbligatori per le aziende incaricate della produzione e installazione delle strutture e per le aziende incaricate della Urbanizzazione dell'area individuata. L'intera procedura di realizzazione, dall'approvazione del progetto esecutivo (approvato dalla Regione) al verbale di consegna, non puo' durare più di 6 mesi (tale disciplina è specificata proprio all'interno dell'accordo quadro del 25 maggio 2016).

Una volta consegnato il villaggio o la SAE al Comune, decorre un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale il Comune deve assegnare e consegnare la SAE al beneficiario richiedente.

Pertanto il termine massimo previsto dalla richiesta del beneficiario alla consegna della SAE è di circa 9 mesi.

IN TUTTI I CASI IN CUI TALE TERMINE NON E' STATO RISPETTATO, POTREBBE CONFIGURARSI L'IPOTESI DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE IL SAE A CAUSA DELL'INGIU-STIFICATO RITARDO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

NOTA

Nel caso in cui i terreni temporaneamente occupati dalla Pubblica Amministrazione per la costruzione delle SAE siano privati, le Istituzioni competenti sono obbligate a corrispondere al privato una indennità mensile da concordarsi anche in virtù della natura del terreno (edificabile, a destinazione agricola, ecc.).

Con la nuova legge di bilancio (legge di bilancio 2018) è stato previsto che la proprietà di tali terreni venga trasferita direttamente in capo al Comune, destinandoli definitivamente a essere utilizzati per "necessità di Protezione Civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio".

In tal caso la legittimità di qualsiasi provvedimento successivo di espropriazione potrebbe non essere così certa. Infatti, l'ordinanza del sindaco con cui inizialmente i terreni sono stati occupati temporaneamente spesso fissa tra gli obblighi della Pubblica Amministrazione quello di riconsegnare, a fine occupazione, i terreni nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati dal privato. Potrebbe essere dura per la Pubblica Amministrazione provare che il motivo di occupazione da temporaneo si trasformi in definitivo, in tal senso autorizzandosi l'esproprio definitivo del terreno. In ogni caso, da ogni provvedimento notificato dalla Pubblica Amministrazione (in tal caso è obbligatoria la notifica del provvedimento al privato cittadino) ci saranno 60 giorni per impugnare tale provvedimento.

ACQUISIZIONE D'IMMOBILI PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (c.d. Art. 14)

A cura di Emidio di Treviri – Gruppo di Ricerca sul post-sisma del Centro Italia

L'articolo 14, titolato "Acquisizione d'immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione" ed inserito per la prima volta nel Decreto n.8 del 9.11.2016 (convertito in legge il successivo 7 Aprile), autorizza le regioni coinvolte nell'emergenza sisma 2016/2017 (Marche, Lazio, Abruzzo ed Umbria) a comprare unità immobiliari da destinare in maniera provvisoria ai terremotati, che verranno in un secondo momento trasformate in "case popolari".

Una notevole operazione di acquisizione al patrimonio pubblico residenziale, dunque, come non succedeva da decenni, compiuta attra verso il Fondo nazionale per le Emergenze (ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Costituirebbe un importante passaggio di riflessione ragionare sul fatto che:

- La "domanda di casa" rappresenti un tema all'ordine del giorno solo in una situazione straordinaria come il post-terremoto,
- Che lo Stato cerchi di tamponare parte della questione del disagio abitativo solo grazie all'emergenza, nonché
- Che le istituzioni individuino, tra le molte categorie sociali in affanno, quella dei terremotati quale target-group meritevole di un intervento al contrario di tutti gli altri -.

Ma tralasciando questi interrogativi e stando a una prima lettura del fenomeno, l'operazione dell'art.14 sembrerebbe quasi rappresentare un'inversione di tendenza rispetto alla grande ritirata dello Stato dal welfare sociale delle ultime decadi.

- 4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

L'articolo 14 della legge avrebbe potuto rappresentare, oltre a una simbolica inversione di tendenza rispetto all'interesse pubblico per chi ha necessità reali, anche un argine alla bolla speculativa dei mercati immobiliari di sponda delle zone terremotate.

Una situazione che colpisce soprattutto le aree periferiche del cratere e i territori ad esso immediatamente adiacenti, gonfiata nel corso dei mesi dal meccanismo del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).

Il CAS, inizialmente pensato come una misura per sostenere chi aveva perso tutto, in alternativa alle altre forme assistenziali, si è trasformato infatti in un'iniqua forma di sostegno al reddito che nelle sue distorsioni - ha anche contribuito a deformare il mercato degli affitti.

Ma se rubrica legis non est lex ed il disastro rappresenta sempre più spesso un'occasione privilegiata per una diversa redistribuzione delle

risorse, facilmente è possibile notare quanto l'aleatorietà e la poca specificità con cui la norma è stata redatta abbia lasciato ampi margini interpretativi alle Regioni coinvolte, chiamate ad applicarla attraverso l'emissione di bandi pubblici.

I bandi regionali, indipendenti l'uno dall'altro, hanno operato in maniera diversa, come se i confini amministrativi rappresentassero una reale spartizione dei luoghi.

Come se i terremotati di Accumoli (Rieti, Lazio) avessero caratteristiche così diverse rispetto a quelli di Arquata (Ascoli P., Marche) o di Ceppo (Teramo, Abruzzo) o di Norcia (Perugia, Umbria), tutti compresi nello stesso raggio di 20 chilometri.

Analizzando le specifiche degli avvisi di manifestazione di interesse pubblicati, salta subito all'occhio quanto l'implementazione della legge abbia assunto di regione in regione forme dissimili e, in alcuni casi, pericolose.

La prima evidenza, conferma la straordinaria efficacia riscossa dai Tavoli tecnici permanenti di confronto coordinati dal Direttore dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione, ed avviati, ad esempio nel caso della Regione Marche, con l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE - Confindustria).

Scorrendo le specifiche del bando, emanato dalle regioni adriatiche, è facile ravvisare quanto le modalità di applicazione di una misura potenzialmente virtuosa in linea di principio, corrano il rischio di scadere nella possibilità di implementare i meccanismi di speculazione e di rendita del mercato immobiliare.

In base alle regolamentazioni stilate da Marche e Abruzzo, le abitazioni devono essere preferibilmente nuove, prioritariamente mai utilizzate e possono trovarsi anche fuori dai comuni del cratere (al contrario di Marche e Abruzzo, l'Umbria, ad esempio, non prevede quest'ultimo punto).

Il pensiero corre immediatamente alle cementificazioni della costa:

- Non essere mai stati abitati;
- 13. Essere stati costruiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le zone sismiche;
- Essere in possesso della classificazione di efficienza energetica di cui al D.M. 26.06.2009 non inferiore a B.
- Non avere subito danni a seguito del terremoto del 2016.

Le offerte potranno riguardare interi immobili, porzioni di immobili o alloggi singoli, comprese eventuali pertinenze, purché in misura realmente minimale o residuale rispetto all'entità di alloggi offerti, e comunque nei limiti delle S.N.R. stabiliti dalla D.G.R. n. 615/2010 (pubblicata sul BURA n. 62 ordinario del 24 settembre 2010).

Le offerte potranno riguardare anche alloggi ubicati in immobili in corso di realizzazione, a condizione che l'offerta riguardi un gruppo di alloggi compresi nello stesso stabile e che questi vengano ultimati e resi disponibili entro 3 mesi dalla data di adozione dell'atto di formale di adesione all'acquisto da parte del COR, e comunque alla stipula dell'atto notarile di acquisto.

A ribadire il concetto, le regioni adriatiche chiariscono che non sono interessate alle abitazioni di tipo rurale.

Inoltre, l'offerta di acquisto è valida anche per quelle case e quegli edifici non ancora ultimati, previa consegna entro i tre o sei mesi dalla stipula dell'acquisto.

Vengono quindi compresi gli scheletri che gli speculatori hanno abbandonato sul territorio, a patto che siano ultimati nei termini sopra indicati. Una simile applicazione dell'art. 14 rappresenta un assist senza precedenti agli impresari edili che, favoriti nelle graduatorie rispetto ai singoli proprietari e alla logica delle ristrutturazioni, possono piazzare l'invenduto storico agli enti regionali per l'edilizia pubblica.

Da quanto sinora emerge dalle graduatorie in aggiornamento relative ai due bandi pubblicati, l'Erap, (l'ente marchigiano per l'abitazione pubblica), ha valutato la congruità di 740 offerte di vendita, di cui 412 esterni al cratere contro 328 nei comuni che ne fanno parte, per un totale di oltre 100 milioni di euro.

Anche la regione Abruzzo non è stata da meno.

Con 113 offerte di vendita valutate congrue dall'Ater (l'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale), saranno acquistati 427 appartamenti invenduti e mai occupati.

Anche in questo caso, vengono stanziati oltre 68 milioni di euro del

Fondo nazionale per le emergenze per acquistare alloggi per gli sfollati situati in 17 comuni abruzzesi, di cui 11 fuori dal cratere sismico.

All'indomani della chiusura del bando Erap, commentava così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: "è un ulteriore tassello che, insieme con altri provvedimenti, ci consente di agevolare il processo di rientro delle persone le cui abitazioni hanno subito danni gravi dal sisma, in attesa della ricostruzione pesante".

Ma la prassi sembra essere direzionata proprio nel verso opposto, incentivando le urbanizzazioni incompiute, favorendo così lo spopolamento dei territori interni colpiti dal sisma.

Infatti, come si nota dalla mappatura, la maggior parte degli immobili individuati dal bando è collocata nelle zone dove negli ultimi anni si sono verificati i maggiori incrementi di densità urbanistica, ben lontano dalle aree interne.

L'articolo 14 non è che l'ennesimo tassello di una politica imposta dall'alto, senza il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Pensare di trasferire i terremotati e le terremotate lontano da casa, ospiti di soluzioni che potenzialmente sono destinate a durare anni, non collima con una ricostruzione immaginata insieme alle persone per ridare un futuro alle aree interne.





TERREMOTO E TERRITORIO



02

TERREMOTO E TERRITORIO: Appunti per la prevenzione sismica da pretendere

A cura dell'associazione Geologia Senza Frontiere

Il terremoto si genera in profondità, sotto la superficie terrestre; entro i primi chilometri di crosta fragile le tensioni accumulate si liberano improvvisamente in corrispondenza di una frattura: la crosta si rompe, interi settori di roccia compatta in pochi secondi scorrono uno sull'altra, le fratture si propagano per chilometri.

E' un fenomeno violento e improvviso: dall'ipocentro si liberano enormi quantità di energia che si diffondono in tutte le direzioni sotto forma di onde sferiche che raggiungono la superficie terrestre in corrispondenza dell'epicentro posto sulla esatta verticale del punto di rottura profondo.

Pochi secondi, le onde sismiche attraversano tutta la crosta verso l'epicentro – influenzando la circolazione idrica sotterranea, modificando il regime delle sorgenti, la composizione delle acque, le emissioni gassose interagiscono con l'atmosfera, generano altre onde, percorrono centinaia di chilometri in tutte le direzioni.

Tutto viene investito dal complesso treno di onde che si propaga: versanti vallivi, frane, massi instabili, costruzioni, strade, tutto è sottoposto ad accelerazioni, scuotimenti, oscillazioni, deformazioni, alcune delle quali tanto forti da vincere la resistenza strutturale degli edifici e determinarne il danneggiamento o il collasso definitivo.

Idealmente verrebbe da pensare che più stai lontano, più sei in sicurezza. Le onde sismiche interessano volumi di crosta via via maggiori e progressivamente l'energia viene dissipata; a maggiore distanza dall'epicentro gli scuotimenti si riducono, i diversi tipi di onde generate dal terremoto viaggiano a diversa velocità e si distanziano, si disperdono,

diventano nel complesso meno distruttive.

Il terremoto senza dubbio si percepisce, magari ci sveglia, ci inquieta, ma è solo uno spavento, niente di più; nei giorni successivi resta un ricordo dell'instabilità. Ma siamo lontani non c'è pericolo.

In effetti, verrebbe da dire, il maggior scuotimento dovrebbe registrarsi all'epicentro e allontanandosi da tale punto in tutte le direzioni, le accelerazioni dovrebbero progressivamente diminuire e i danni agli edifici diventare radi, lievi e poi nulli.


Però non è proprio così.

Dopo un evento sismico di una certa entità a tutti può apparire immediatamente evidente come gli effetti del terremoto siano distribuiti in modo eterogeneo nella zona del sisma, talvolta con fortissimi danneggiamenti posti anche a grande distanza dall'epicentro oppure localizzati solo in alcune aree circoscritte, all'interno delle quali si verificano i maggiori crolli, circondate da zone prive o quasi di danni agli edifici che appaiono misteriosamente indenni nonostante siano pressoché identici a quelli crollati poco lontano.

C'è qualche motivo o è solo un caso? Magari dipende dalle modalità costruttive, o c'è qualcos'altro?

L'ipotesi di progressiva riduzione degli effetti superficiali di un sisma al crescere della distanza epicentrale sarebbe corretta solo se tutto il sottosuolo fosse omogeneamente costituito da rocce compatte e prive di discontinuità; nella realtà esistono rocce più tenere o fratturate, cavità sotterranee, e soprattutto "terreni soffici" appena sotto la superficie (ad esempio i depositi alluvionali più recenti) che ricoprono anche per centinaia o migliaia di metri le rocce compatte del cosiddetto **bedrock** o basamento sismico entro cui si propagano più o meno inalterate le onde generate dal sisma.

Le fondazioni delle nostre case spesso poggiano proprio su tali depositi meno coerenti, costituiti da terre o rocce tenere, o si trovano alla base di versanti vallivi interessati da frane, spesso molto antiche, o ancora su sistemi di cavità sotterranee o terreni granulari sciolti e saturi d'acqua.



Le onde generate da un terremoto, attraversando più o meno omogeneamente le rocce rigide e compatte del basamento sismico, raggiungono la base dei depositi superficiali; il passaggio da un mezzo più rigido (la roccia) ad uno più soffice (i depositi di copertura) modifica la forma dell'onda, le sue caratteristiche di ampiezza e frequenza: l'onda rallenta, ma aumenta l'ampiezza.

Si assiste a una "amplificazione" del moto sismico legata alla presenza di terreni più soffici e incoerenti.

L'effetto di tale fenomeno è potenzialmente devastante anche a grande distanza dall'epicentro e fenomeni simili si sono osservati in occasione di ogni grande terremoto. Inoltre, l'amplificazione del moto sismico in corrispondenza di versanti o creste rocciose, legata a fattori morfologici oltre che litologici, può indurre l'innesco di fenomeni franosi o la riattivazione di antiche frane, di cui non di rado si perde memoria e sulle quali spesso sono stati costruiti interi paesi.

Ricapitolando è quindi chiaro che gli effetti che un terremoto provoca in termini di crolli e devastazioni, sono legati sia alla potenza dell'energia sprigionata (la forza del terremoto, espressa dalla Magnitudo), sia alla presenza di caratteristiche locali in grado di modificare l'inda sismica tanto da amplificarne l'effetto.

Fare prevenzione sismica, intendendo con tale termine l'insieme di attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi sismici, significa avere a che fare con i seguenti due aspetti:

1 Da una parte la conoscenza delle zone a maggiore sismicità, quelle porzioni del territorio localizzate più vicino alle sorgenti sismogenetiche note (le faglie attive conosciute), in corrispondenza delle quali possono generarsi gli eventi sismici di maggiore entità;

2 Dall'altra la conoscenza puntuale del territorio con l'individuazione di tutte le condizioni locali che possano indurre amplificazione sismica o effetti di sito, in grado di produrre danneggiamenti di entità maggiore di quelli attesi in zone di affioramento in superficie del basamento sismico.

La conoscenza della struttura profonda del territorio nazionale, con la delimitazione dei settori a maggiore sismicità, l'individuazione delle sorgenti sismogenetiche con l'ulteriore valutazione del loro potenziale in termini di energia sprigionata e frequenze di ricorrenza, la definizione delle leggi di propagazione del moto sismico in profondità e, quindi, la definizione della "pericolosità sismica di base" di ogni punto del territorio italiano è un lavoro che devono e possono svolgere solo gli istituti di ricerca nazionali competenti in materia (INGV in primis) e che in passato ha condotto alla redazione della Carta di pericolosità sismica del territorio nazionale, recepita dalle Norme Tecniche per le costruzioni (approvate però solo dopo il terremoto de L'Aquila).

La definizione della pericolosità sismica locale, ovvero la componente di pericolosità legata ai caratteri geologici e geomorfologici locali, si fonda su un lavoro puntuale e approfondito che dovrebbe essere svolto, su incarico delle amministrazioni regionali o comunali, da soggetti realizzatori competenti nelle materie geologiche e geofisiche.

La Microzonazione Sismica è definita come la "valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico uniforme"; la microzonazione sismica è stata introdotta in Italia nell'ambito della normativa relativa alle costruzioni e alla pianificazione territoriale solo da circa un decennio, sebbene fosse noto da tempo che le caratteristiche locali del territorio sono in grado di alterare sensibilmente l'azione sismica e che la definizione delle azioni sismiche attese non può prescindere dall'analisi di sito.

Gli studi di microzonazione sismica, articolati nei vari livelli di approfondimento di seguito descritti, costituiscono uno strumento indispensabile ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico a supporto della pianificazione territoriale, della progettazione edilizia (sia per nuovi fabbricati che per interventi sul patrimonio esistente) e della pianificazione dell'emergenza.

"La microzonazione sismica ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o subcomunale) le condizioni locali che possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture" (ICMS 2008).

Le Regioni hanno il compito di predisporre le specifiche per la realizzazione degli studi e le modalità di utilizzo (anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione urbanistica o di emergenza).

In funzione dei diversi contesti e obiettivi, gli studi di microzonazione sismica possono essere effettuati a diversi livelli di approfondimento successivo, con complessità e impegno crescenti:

LIVELLO 1

Raccolta ed elaborazione di dati preesistenti allo scopo di suddividere il territorio in microzone con comportamento sismico qualitativamente omogeneo; è propedeutico ai veri e propri studi di microzonazione sismica di dettaglio, che generalmente vengono svolti su aree specifiche.

Il principale prodotto del livello 1 di microzonazione sismica – generalmente esteso all'intero territorio comunale – è la Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Carta MOPS) che dovrebbe costituire un documento fondamentale sia nell'ambito della pianificazione urbanistica che nella pianificazione dell'emergenza.

La carta MOPS che deve essere validata (generalmente dagli uffici regionali competenti in materia sismica) riclassifica il territorio comunale in

diverse microzone (le MOPS) individuate e caratterizzate secondo tre categorie principali.

• Zone stabili:

zone dove non si ipotizzano effetti locali di rilievo e dove quindi il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni di substrato sismico rigido affiorante e topografia orizzontale; in questi settori gli scuotimenti attesi coincidono con quelli forniti dagli studi per la definizione della pericolosità sismica di base.

• Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali:

zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale.

Zone suscettibili di instabilità:

in cui i terreni sono suscettibili di attivazione di fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di un evento sismico (instabilità di versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive e/o capaci).

LIVELLO 2


Vengono condotti degli approfondimenti conoscitivi per le incertezze individuate nel Livello 1 e viene associato alle microzone omogenee l'elemento quantitativo, espresso come **fattore di amplificazione Fa**.

Il livello 2 costituisce un approfondimento che viene richiesto in aree specifiche a scala sub-comunale; il prodotto principale è la Carta di microzonazione sismica.

LIVELLO 3

Livello di ulteriore approfondimento che viene realizzato nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nei casi di situazioni geologiche e geotecniche complesse oppure nelle zone suscettibili di instabilità particolarmente gravose per complessità del fenomeno e/o diffusione areale; il livello 3 di MS, si basa su analisi numeriche ot tenute da dati di indagini geologico-tecniche e geofisiche eseguite in situ e di prove di laboratorio e consente di raggiungere un livello di conoscenza dell'azione sismica attesa paragonabile a quello richiesto per la progettazione strutturale.

La seguente immagine, tratta dagli indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica (ICMS 2008), evidenzia la relazione tra i diversi livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica e le esigenze della pianificazione e della progettazione di opere.



Da quanto finora brevemente esposto, risulta evidente che una corretta azione di prevenzione sismica, di mitigazione del rischio sismico e di pianificazione delle emergenze non può che passare attraverso la realizzazione di studi di microzonazione sismica di un livello adeguato; nei territori a maggiore pericolosità sismica di base, è indispensabile eseguire studi approfonditi sia nelle aree in cui si prevedono nuove espansioni urbanistiche, sia nelle zone già edificate, nei centri storici e in corrispondenza delle principali infrastrutture.

Questo passaggio è fondamentale per cercare di intervenire su un patrimonio edilizio storico spesso localizzato in settori suscettibili di amplificazione sismica (come nel caso del centro di Amatrice) o in zone instabili (come ad esempio nella zona di Pescara del Tronto);

la definizione quantitativa della azione sismica attesa è infatti l'unico

strumento rigoroso per la progettazione di interventi di miglioramento o adeguamento delle strutture esistenti.

La Carta MOPS del Comune di Amatrice, scaricabile dal sito della Regione Lazio, è stata validata il 15 marzo 2017; il 24 agosto del 2016 il Comune, classificato da sempre ad elevata sismicità, era evidentemente privo di tale strumento indispensabile.

E' chiaro che l'esecuzione di studi di microzonazione sismica, ancorché molto approfonditi, è totalmente superflua e autoreferenziale se tali studi non costituiscono poi la base per un'azione di governo del territorio efficace. Tuttavia è indispensabile che sull'intero territorio nazionale e ancor di più nelle aree a maggiore pericolosità sismica di base, la popolazione solleciti con forza la realizzazione degli studi di microzonazione sismica insieme all'attivazione di tutti gli strumenti di pianificazione e conoscenza (ad esempio i Piani di Emergenza Comunale, con l'analisi della condizione limite dell'emergenza, ecc.) indispensabili per un'azione di governo finalizzata alla prevenzione dal rischio sismico e dagli altri rischi naturali.

Bibliografia:

Lanzo 2012 - Risposta sismica locale: fondamenti teorici e modellazione numerica.

Dipartimento di protezione civile 2008: Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica.



SOSPENSIONE TASSE E TRIBUTI



03

SOSPENSIONE TASSE E TRIBUTI

A cura di Luca Brigida

Oltre all'intervento sui mutui, sono state previste delle sospensioni anche su molti tributi e imposte che il cittadino interessato dagli eventi sismici potrà non corrispondere temporaneamente allo Stato.

Per cominciare:

- Non formano base imponibile ai fini della determinazione dell'IR-PEF e dell'IRAP i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di qualsiasi natura connessi con il sisma.
- Non si applicano le sanzioni amministrative per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro per il ritardo nelle comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.
- L'art.1218 del Codice Civile prevede che il debitore che non adempia o ritardi la sua prestazione sia tenuto al risarcimento del danno: questo a meno che non dimostri che l'inadempimento o il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore), e certamente il sisma viene riconosciuto come causa di forza maggiore, anche per gli adempimenti bancari.

MUTUI

I soggetti cha hanno intestato un mutuo sulla **prima casa** distrutta o inagibile, o **su edifici in cui si svolge la loro attività commerciale** ed economica comunque danneggiati, possono chiedere alla propria banca la **sospensione del pagamento delle rate**.

Possono scegliere se sospendere solo la quota capitale (ossia la parte della somma prestata dalla banca) o l'intera rata, comprensiva degli interessi che però continueranno a maturare.

Il pagamento delle rate può essere sospeso finchè l'edificio non sia ricostruito o dichiarato nuovamente agibile: per la richiesta di sospensione ci si dovrà rivolgere al servizio clienti della propria banca presentando un'autocertificazione del danno subito.

Le banche devono informare i soggetti interessati pubblicando un avviso presso le proprie sedi o sito internet: se non lo pubblicano, decorreranno comunque i termini di sospensioni qui sotto indicati, senza alcuna spesa per il mutuatario.

I termini sono:

31 DICEMBRE 2018 Per prima casa e attività commerciale e economica.

31 DICEMBRE 2020 Per prima casa e attività commerciale e economica in "zona rossa".

Ci si chiede però cosa possa avvenire nel caso in cui fosse revocata l'ordinanza di sgombero e di delimitazione della "zona rossa": i termini qui previsti decadrebbero? Riteniamo che anche nel caso di rimozione della "zona rossa" debba esser fatto salvo il termine del 31/12/2020 a tutela dell'affidamento del privato.

ACQUA, LUCE, GAS, ASSICURAZIONI E TELEFONIA

Nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni e della telefonia, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere a partire dal 24 agosto 2016, per i Comuni coinvolti dal primo evento sismico ovvero dal 26 ottobre 2016 per i Comuni coinvolti dal secondo evento sismico.

La sospensione dal pagamento avrà luogo fino al 31 maggio 2018: non è previsto il rimborso delle somme già versate e saranno rese disponibili le informazioni sulle rateizzazioni della spesa, le quali saranno distribuite su un periodo minimo di 36 mesi.

ALTRE TASSE E IMPOSTE

IMU e TASI :

Fino alla ricostruzione o agibilità dei fabbricati distrutti, inagibili o sgomberati, non si deve pagare l'IMU e la TASI.

Il termine massimo di tale sospensione è il 31 dicembre 2020.

• Imposte di successione, ipotecarie e catastali, imposte di bollo e di registro

Non vi è il pagamento di tali imposte e bolli, riferito ad immobili demoliti o inagibili, mentre viene riconosciuto nel caso di immobili già ricostruiti o riparati, in tutto o in parte.

E' previsto il rimborso delle somme per chi abbia già pagato.

Nel caso di successione, la sospensione è prevista per le persone fisiche che alla data del sisma erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento di immobili presenti nel cratere o se esterni al cratere, legati agli eventi sismici da un nesso di causalità.

Imposta di bollo e di registro per istanze, contratti e documenti presentati alla pubblica amministrazione

Tale sospensione sarà valida fino al 31 dicembre 2018, ma non è previsto il rimborso per chi abbia già effettuato tali pagamenti.

Addizionale del 20% del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica

Tali pagamenti sono esentati ai cittadini terremotati fino al 31 dicembre 2018.

cartelle esattoriali:

Gli enti preposti alla riscossione possono inviare le cartelle esattoriali a partire dal 1 giugno 2018.

Per i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per le assicurazioni obbligatorie, i versamenti e gli adempimenti già precedentemente sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza l'applicazione di sanzioni, interessi o altre spese. Può essere prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal mese di maggio 2018.

E' possibile effettuare una richiesta di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, fermo restando l'obbligo di versamento dei tributi oggetto di sospensione e dei tributi dovuti dal 1/12/2017 al 31/12/2017 entro il 16 dicembre 2017: i titolari del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole, possono richiedere tale finanziamento ai soggetti finanziari autorizzati (banche, istituti di credito, ecc..) che è erogato il 30/11/2017.

I rapporti degli enti finanziari con i cittadini sono regolati da una Convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (che prevede un limite massimo di 380 milioni di euro).

Per i tributi dovuti dal 1/1/2018 al 31/12/2018 è previsto un versamento in un'unica soluzione da effettuare entro il 16 dicembre 2018: i soggetti sopra indicati potranno accedere allo stesso tipo di finanziamento che sarà erogato il 30/11/2018.

Non sono state previste, alla data di scrittura di questo Vademecum, ulteriori proroghe ai termini di sospensione nelle seguenti materie:

- Contributi annuali che le imprese devono versare alle camere di commercio
- Termini per la notificazione delle cartelle di pagamento e la riscossione delle somme delle imposte IRPEF, IRAP e IVA
- Le attività esecutive da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex Equitalia
- Contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo
- Esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
- Pagamenti dei canoni di concessione o locazione di edifici pubblici

- Sanzioni amministrative per le imprese che sono in ritardo con l'iscrizione alla camera di commercio, le denunce REA e il modello unico di dichiarazione (MUD) in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.
- Rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
- Pagamento delle prestazioni veterinarie del Servizio Sanitario Nazionale.
- Termini per gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e degli adempimenti a carico dei professionisti consulenti e centri di assistenza fiscale.
- Adempimenti relativi alle scadenze per la registrazione e identificazione degli animali
- Processi giudiziari (civili, amministrativi, penali e di altre giurisdizioni speciali).





INGEGNERIA ANTISISMICA



04

RISCHIO SISMICO COS'È?

A cura dell'associazione Ingegneria Senza Frontiere

Come viene stabilito se una struttura ha un elevato rischio sismico. Due gruppi di edifici appartenenti ad una stessa città possono avere un rischio sismico diverso?

Il rischio sismico è definito come la misura probabilistica del grado di severità degli effetti (perdite) che possono essere prodotte dai terremoti, in un sito prefissato, durante un intervallo di tempo di attesa del terremoto prefissato.

Per poter valutare il rischio sismico si valutano principalmente tre fattori principali: la pericolosità sismica, la vulnerabilità e l'esposizione.

PERICOLOSITÀ SISMICA è definita come la misura probabilistica del grado di severità dei terremoti che possono presentarsi in un sito prefissato, durante un intervallo di tempo prefissato.

VULNERABILITÀ SISMICA è definita come misura probabilistica dell'entità del danno che un manufatto di prefissata tipologia subisce per effetto di un terremoto di prefissata severità.

ESPOSIZIONE è definita come la misura probabilistica della quantità di beni e attività che si accompagnano ad una prefissata tipologia strutturale.

Il rischio sismico viene infine valutato da una combinazione delle tre caratteristiche:

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Il rischio sismico viene classificato secondo una scala da A+ (basso rischio) a G, elevato rischio sismico.




L'Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni sismici), una vulnerabilità molto elevata (per la fragilità del patrimonio edilizio) e un'esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

PERICOLOSITÁ

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi valore di magnitudo o accelerazione al suolo.

In questa immagine cartina dell'Italia viene riportata una classificazione della pericolosità sismica a livello macroscopico.



Gli studi di pericolosità sismica sono stati impiegati, soprattutto negli ultimi anni, nelle analisi territoriali e regionali finalizzate a zonazioni (pericolosità di base per la classificazione sismica) o microzonazioni (pericolosità locale). In quest'ultimo caso, valutare la pericolosità significa individuare le aree a livello di territorio comunale che, in occasione di una scossa sismica, possono essere soggette a fenomeni di amplificazione e fornire indicazioni utili per la pianificazione urbanistica.

Gli studi di pericolosità possono essere utilizzati anche nelle analisi locali per localizzare opere critiche dal punto di vista della sicurezza, del rischio o dell'importanza strategica (centrali elettriche, installazioni militari, ospedali). Valutare la pericolosità significa, in questo caso, stabilire la probabilità

di occorrenza di un terremoto di magnitudo (o Pga) superiore al valore di soglia stabilito dagli organi politico/decisionali, portando all'eventuale scelta di aree diverse.

Il **metodo** più utilizzato per definire la pericolosità è quello **di Cornell**, che prevede vengano individuate nel territorio le zone responsabili degli eventi sismici (**zone sismo genetiche**), sia quantificato il loro grado di attività sismica e si calcolino gli effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla distanza dall'epicentro.

VULNERABILITÁ

La vulnerabilità sismica è definita come la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.

Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici:

- Non si danneggino per terremoti di bassa intensità;
- Non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità;
- Non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all'intensità della scossa.

Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico.

Per questa sono stati messi a punto vari metodi.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali di cui sono costituiti e delle tecniche con cui sono costruiti. Il metodo si basa sui dati di danneggiamento dei passati terremoti, che non sempre sono disponibili.

I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati. L'impatto di un terremoto e quindi il rischio dipendono fortemente dalle caratteristiche dell'edificio.

E' stata definita una classificazione degli edifici in classi di vulnerabilità da A a F, (A più vulnerabile, F meno vulnerabile),in base alla capacità di un edificio di resistere o venire lesionato da un determinato terremoto. Maggiore è la vulnerabilità di un edificio (materiali scadenti, assenza di misure antisismiche), maggiore sarà il rischio sismico.

Tipologia di struttura		Classe di vulnerabilità							
	Tipologia di struttura		B _{EMS}	C _{EMS}	D _{EMS}	E _{EMS}	F _{EMS}		
MURATURA	Muratura di pietra senza legante (a secco)	0							
	Muratura di mattoni di terra cruda (adobe)	0-	H						
	Muratura di pietra sbozzata		0						
	Muratura di pietra massiccia per costruzioni monumentali	l	 -	-	- 1				
	Muratura di mattoni e pietra lavorata	│	О -	-					
	Muratura di mattoni e solai di rigidezza elevata		\vdash	- 0-	- 1				
	Muratura rinforzata e/o confinata			 -	-0-	\vdash			

Tipologia di struttura			Classe di vulnerabilità						
			B _{EMS}	C _{EMS}	D _{EMS}	E _{EMS}	F _{EMS}		
CALCESTRUZZO ARMATO	Telai con un livello di progettazione antisismica nullo	 		þ	- +				
	Telai con un livello di progettazione antisismica moderato		-		0-	\dashv			
	Telai con un livello di progettazione antisismica elevato			 		Φ-	\vdash		
	Pareti con un livello di progettazione antisismica nullo		-	φ-	\vdash				
	Pareti con un livello di progettazione antisismica moderato			-	0-	\dashv			
	Pareti con un livello di progettazione antisismica elevato				 	Ò	+		

Tipologia di struttura		Classe di vulnerabilità						
	ripologia di struttura		B _{EMS}	C _{EMS}	D _{EMS}	E _{EMS}	F _{EMS}	
ACCIAO	Strutture di acciaio			+ -		þ	\dashv	
LEGNO	Strutture di legno		 		Ò	Т		

Nella tabella per ogni tipologia e ogni classe di vulnerabilità, viene indicato il valore più credibile (cerchio) e la dispersione intorno a tale valore, espressa con i valori più probabili (linee continue) e meno probabili o addirittura eccezionali (linee tratteggiate).

ESPOSIZIONE

L'ultimo parametro importante per conoscere il rischio sismico è l'esposizione ovvero la misura probabilistica della quantità di beni e attività che si accompagnano ad una prefissata tipologia strutturale.

Tramite tale valutazione è possibile pervenire ad una quantificazione del danno in termini economici.

L' esposizione è intesa come valutazione probabilistica delle conseguenze sociali ed economiche prodotte dal raggiungimento di determinati livelli di danno negli elementi esposti, anche in relazione alla presenza di persone e beni.

Vengono stimate le **perdite dirette**, ossia i costi strettamente legati alla riparazione del danno, e le **perdite indirette**, che possono essere **sia economiche** (costi indiretti, per lo più legati ai contenuti e all'interruzione dell'operatività della costruzione) **sia sociali** (perdite umane, perdite di valore del bene culturale, etc.), conseguenti al raggiungimento di determinati livelli di danno.

Questo parametro è il più difficile da valutare perché dipende da varie considerazioni. L'esposizione dipende principalmente dalla destinazione d'uso dell'edificio ad esempio assume valori elevati per zone residenziali, scuole, e ospedali e valori sempre più bassi per zone rurali e di montagna.

Altri fattori che influenzano la valutazione dell'esposizione sono: la variabilità del numero di occupanti degli edifici nell'arco del giorno, mese, anno, quindi l'orario del terremoto, le possibilità di fuggire e/o di proteggersi, il tipo di coinvolgimento delle persone (morte o ferite subìte),la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso.

Il danno che produce il terremoto è anche un danno indiretto, legato ad esempio ad attività commerciali, sono da includere nella valutazione dell'esposizione i legami commerciali che si sono persi tra commerciante e cliente che a seguito della chiusura dell'attività si rivolge ad altri.

Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la salvaguardia della vita umana.

Per questa ragione è molto importante valutare il numero delle persone coinvolte, decedute e/o ferite che può accompagnare un certo livello di danno.

I motivi che causano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo: crollo di edifici, di ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali.

A questi si aggiungono quelli legati a fenomeni innescati dal terremoto, come frane, liquefazione dei terreni, maremoti, incendi.

Da non sottovalutare anche il numero di morti causati da danni non strutturali degli edifici, danni che non determinano il collasso dell'edificio, (caduta di tramezzi, vetrate, cornicioni, tegole, ecc.) indotti dal terremoto.

E' molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di vite umane nei diversi momenti del giorno e dell'anno. Il numero di persone che risiedono in un'abitazione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende dalle dimensioni del nucleo familiare.

Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone presenti in un edificio dipende dal suo utilizzo.

Ad esempio, negli uffici, la presenza è massima nelle ore centrali del giorno ed è pressoché nulla durante la notte.

In un'abitazione di città, invece, la presenza delle persone di sera e di notte è mediamente inferiore rispetto ad un'abitazione di campagna, perché esistono più attività, ludiche e lavorative, che si svolgono in quegli orari e spesso fuori casa.

Il riferimento alla tipologia di edifici e ai relativi abitanti, comunque, può fornire una stima globale accettabile per terremoti violenti che interessino vaste aree.

Altro aspetto rilevante dell'esposizione è la presenza in Italia di un patrimonio culturale inestimabile, costituito dall'edificato corrente dei nostri centri storici, che ancora sfugge ad una quantificazione sistematica di consistenza e qualità.

Il primo passo per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico del patrimonio storico architettonico è, ovviamente, la conoscenza dei beni esposti. È stato, perciò, avviato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC un censimento a scala nazionale dei centri storici esposti al rischio e lo sviluppo di un metodo di indagine conoscitiva sulla vulnerabilità dell'edificato storico, attraverso messa a punto di un apposito strumento web "Centri Storici e Rischio Sismico - Csrs" di rilievo, da condividere con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

RISPOSTA SISMICA DELLE STRUTTURE

L'azione sismica su una struttura dipende principalmente da tre fattori: l'intensità del terremoto, il terreno e le caratteristiche della struttura stessa.

Le onde sismiche che partono dall'epicentro, propagandosi verso la superficie, subiscono variazioni dovute all' eterogeneità della crosta terrestre. Le caratteristiche del terreno, composizione e stratigrafia, possono quindi amplificare o ridurre gli effetti del sisma sugli edifici.

Quindi due identici edifici allocati alla stessa distanza dall'epicentro terremoto ma su terreni di diversa struttura e composizione subiscono un'azione sismica differente.

Per questo motivo, per studiare questi effetti, viene utilizzato un parametro che meglio rappresenta l'intensità locale (in un determinato punto) del sisma: l'accelerazione al suolo.

Questo valore da una misura dell'entità dello scuotimento del terreno che attraverso le fondazioni imprime sugli edifici degli spostamenti con conseguenti deformazioni.

Lo scuotimento del terreno è rappresentato da spostamenti in direzione orizzontale e verticale, ma per quanto riguarda la risposta delle strutture quello che interessa maggiormente è quello orizzontale.

L'edificio subendo lo spostamento orizzontale è sottoposto, di conseguenza, ad una forza di inerzia, cioè una forza che tende a far mantenere all'edificio la sua posizione iniziale contrastando il movimento delle fondazioni e provocando la deformazione dell'edificio.

La deformazione ed i movimenti oscillatori della struttura dipenderanno principalmente da due parametri: la massa dell'edificio e la sua rigidezza.

Analogamente a quanto evidenziato prima, due edifici, con caratteristiche diverse, massa e rigidezza(concetto legato principalmente all'altezza dell'edificio), anche se posti a stessa distanza dall'epicentro e su terreni dalle identiche caratteristiche non risponderanno nella stessa maniera al terremoto.

Quando una struttura è soggetta ad un'azione sismica, comincia ad oscillare, e si possono presentare due scenari:

- O la struttura non risente del terremoto poichè la forza sismica è così veloce che la struttura non se ne accorge, o comunque l'edificio si muove in direzione opposta al movimento del terreno;
- Oppure si può verificare che la struttura amplifica l'effetto del terremoto, ossia entra in risonanza.

Quello che accade in questo caso è che il movimento oscillatorio del terreno (che alterna spostamenti a destra e sinistra) è in sincrono con il movimento oscillatorio di deformazione della struttura, in questo moto l'energia di deformazione impressa sull'edificio aumenta, incrementando il rischio di danneggiamento e collasso.

Definita l'entità della deformazione, i danni che subirà l'edificio, saranno conseguenza del materiale (in particolare la sua capacità di assorbire le deformazioni), degli elementi strutturali (travi e pilastri) e della loro disposizione, e da come le forze di deformazione incidono.

In generale possiamo dire che fabbricati alti e snelli subiranno oscillazioni ampie (si pensi al movimento di tali fabbricati come fosse in ritar-

do rispetto al movimento del terreno, in quanto si avranno oscillazioni dell'edificio ampie mentre l'accelerazione del terreno è bassa).

Per **fabbricati bassi e rigidi**, le oscillazioni saranno contenute e si muoveranno quasi allo stesso modo del terreno.

In tal caso l'effetto di accelerazione sarà minore, con minor rischio di crolli o danni.

AGIBILITÀ E VULNERABILITÀ

Perizia di agibilità:

Scheda FAST


La procedura FAST (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) è finalizzata ad individuare rapidamente le situazioni nelle quali sussistono le condizioni per la concessione delle soluzioni abitative di breve termine (moduli-container).

Tale procedura prevede una rapida ricognizione da effettuarsi o su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate indicate dai Sindaci stessi.

L'esito della valutazione deve essere riportato dalla squadra di tecnici preposti su una scheda sintetica (scheda FAST) finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente per il venir meno delle condizioni di sicurezza a causa di un danneggiamento del fabbricato o per condizioni di rischio esterno.

Qualora non sia possibile emettere una valutazione, per difficoltà di accesso, assenza del proprietario o altre motivazioni, nella scheda sarà riportato che il sopralluogo non è stato eseguito.

La procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes per quanto riguarda l'approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.



Scheda AEDES

La scheda di **primo livello di rilevamento danno**, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post- sismica **AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica)** è finalizzata al rilevamento delle caratteristiche tipologiche, del danno e dell'agibilità degli edifici ordinari nella fase di emergenza che segue il terremoto.

Gli edifici sono intesi come unità strutturali di tipologia costruttiva (tipicamente quella in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

È esclusa pertanto l'applicazione della scheda agli edifici a tipologia specialistica (capannoni industriali, edilizia sportiva, teatri, chiese etc.) o monumentale.

La scheda consente di effettuare un rilievo speditivo ed una prima catalogazione del patrimonio edilizio, disponendo di dati tipologici e metrici degli edifici. Accoppiati ai dati di danno, tali dati sono utili anche ad una prima valutazione dei costi di riparazione e/o miglioramento, consentendo di predisporre scenari di costo per diversi contributi unitari associati a diverse soglie di danno.

La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.

Tale definizione presuppone la conoscenza della massima intensità che può verificarsi al sito nel corso della crisi sismica, e cioè dell'evento di riferimento rispetto al quale formulare il giudizio di agibilità.

In particolare se l'evento di riferimento al sito è quello di intensità massima risentito nello stesso sito durante la crisi sismica in atto, più certo sarà il giudizio di agibilità.

Questa ipotesi è generalmente abbastanza cautelativa nelle zone epicentrali, dove con minore probabilità si verificano risentimenti di intensità più elevata della scossa principale.

Riguardo al giudizio di agibilità sono contemplati sei differenti esiti:

- A Edificio agibile
- B Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
- C Edificio parzialmente inagibile
- D Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
- F Edificio inagibile
- Edificio inagibile con rischio esterno

Quadro sintetico aggiornato delle perizie di agibilità (ultimo aggiornamento: 11 agosto 2017) http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/verifiche_di_agibilit.wp

PERIZIA DI VULNERABILITÀ:

Come valutare la vulnerabilità di una struttura?

In termini tecnici la vulnerabilità sismica di una struttura è rappresentata da un **indicatore** che mette in relazione la capacità di resistenza della struttura e la richiesta in termini di **resistenza** e/o **spostamento** del sisma.

Le procedure per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici possono essere condotte con diversi gradi di approfondimento e complessità di calcolo: da **stime più qualitative**, basate sul rilievo mediante schede delle principali caratteristiche degli elementi costitutivi dell'edificio, a **complesse analisi numeriche** mediante metodi di calcolo lineari e non lineari.

Naturalmente tutte le procedure di valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti basate sulla compilazione di schede cartacee conducono a considerazioni preliminari ed i risultati con esse ottenuti possono essere utilizzati al più per stabilire un ordine di priorità sui possibili interventi di adeguamento o miglioramento.

Di contro, la stima della vulnerabilità sismica globale di una struttura ai fini della redazione di un progetto strutturale di miglioramento/adeguamento sismico deve essere conseguita mediante l'esecuzione di calcoli strutturali coerenti con i metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

La stima della vulnerabilità mediante schede viene eseguita in sede di sopralluogo associando una certa classe ad un set di parametri rappresentativi della tipologia strutturale e del grado di conservazione dei principali elementi portanti.

Ad ogni parametro è associata una scala di punteggi variabile in base alla classe che può essere associata.

La combinazione dei punteggi ottenuti porta ad una valutazione dell'indice di vulnerabilità della struttura.

L'indicatore riassume pertanto le vulnerabilità numeriche in un unico valore "di facile lettura", che non è però da considerare esaustivo in quanto nelle verifiche numeriche non vengono incluse vulnerabilità quali ad esempio la caduta di comignoli o di altri elementi non strutturali.

E' obbligatoria l'esecuzione di vulnerabilità sismica per gli edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

In via generale, i manufatti soggetti ad affollamento sono considerati rilevanti in relazione ad un eventuale collasso, facendo rientrare in questa categoria scuole, stadi, case di riposo, teatri, discoteche, ecc.

Gli edifici strategici sono invece gli edifici che devono mantenere l'operatività durante e nel post dell'evento sismico, comprendendo in tal modo **ospedali**, **caserme di Polizia**, **Carabinieri**, **uffici tecnici comunali**, **ufficio dell'anagrafe**, ecc.

I soggetti proprietari possono essere sia pubblici che privati.

Edifici ordinari sono le comuni abitazioni ad esempio (classe d'uso II), i rilevanti hanno classe d'uso III, gli strategici hanno classe d'uso IV. Al crescere della classe d'uso cresce il periodo di ritorno (tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità) dell'evento sismico da considerare a riferimento per il calcolo delle strutture da progettare.

Iter progettuale per la valutazione della vulnerabilità sismica

Per la stima dell'indice di vulnerabilità sismica di un edificio si segue l'iter progettuale di 'Valutazione della sicurezza' espresso nelle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, riassunto di seguito.

Acquisizione documentazone disponibile

La fase preliminare della valutazione della vulnerabilità di un edificio esistente sarà costituita dall'acquisizione di tutta la documentazione disponibile. Più i dati di partenza saranno esaustivi il risultato finale sarà più attendibile.

Rilievo geometrico strutturale

Questa fase è estremamente importante, tramite sopralluogo da parte del tecnico incaricato verrà eseguita un'acquisizione esaustiva delle caratteristiche della struttura.

Verranno individuate le strutture resistenti, i carichi agenti, la tipologia strutturale, la disposizione in pianta degli elementi strutturali, rilievo delle fondazioni ed ogni altro aspetto che può influire sulla valutazione di sicurezza, come ad esempio la presenza di quadri fessurativi sviluppati.

Caratterizzazione meccanica dei materiali

Le Norme obbligano ad eseguire un numero di prove sui materiali che costituiscono la struttura, si acquisiranno tutte le informazioni anche in merito al sottosuolo.

livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza

Non tutte le informazioni caratterizzanti l'edificio dal punto di vista meccanico saranno individuate per vari motivi.

Una struttura di cui si conosce poco, sarà penalizzata da fattori cautelativi che andranno a ridurre le caratteristiche meccaniche dei materiali. Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono tre livelli di conoscenza per l'edificio, e premiano le analisi svolte a partire da un elevato livello di conoscenza permettendo di adottare coefficienti riduttivi delle proprietà meccaniche dei materiali via via minori.

Analisi strutturale

Acquisite tutte le informazioni necessarie, è possibile procedere con l'analisi numerica, viene creato un modello di calcolo su cui fare analisi e simulazioni con l'ausilio di software.

L'obiettivo è quello di individuare la capacità globale della struttura, ossia la forza sismica che porta al collasso la struttura e rapportarla con quella prevista dalla normativa.

Determinazione della vulnerabilità

Il rapporto tra **capacità** della struttura di far fronte al sisma e **richie- sta** (in termini di resistenza e/o spostamento) da parte del sisma di riferimento previsto dalla normativa, permette la definizione dell'**in- dicatore di rischio sismico**.

Parametro che ci indicherà se l'edificio in questione dovrà subire interventi. La valutazione di vulnerabilità comprenderà inoltre tutti gli aspetti non desumibili dalla sola analisi numerica e che devono essere formulati dalla competenza del professionista: tali aspetti comprendono la stabilità di elementi non strutturali (controsoffitti, comignoli, ecc.) o particolari che devono essere rilevati in fase di acquisizione delle informazioni (presenza di travi non adeguatamente ammorsate, giunzioni tra travi lignee insufficienti, ecc.).

 Proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale

Le Norme obbligano ad eseguire un numero di prove sui materiali che costituiscono la struttura, si acquisiranno tutte le informazioni anche in merito al sottosuolo.

NOTA


La verifica di vulnerabilità sismica deve essere condotta dai soggetti proprietari. Un proprietario pubblico o privato che non esegue la vulnerabilità sismica non rispetta i termini di legge; ma non sono previste sanzioni per gli inadempienti.

Qual è il rapporto tra agibilità e vulnerabilità?


Viene intesa l'agibilità come la capacità delle strutture di far fronte ad ulteriori sismi di stessa intensità di quelli a cui sono già state soggette. La vulnerabilità sismica deriva invece dall'inadeguatezza nei confronti della Normativa Tecnica vigente, riferita alle azioni sismiche di progetto (che possono essere maggiori di quelle verificatesi).

Le azioni sismiche possono agire in due modi:

Le forze agiscono ortogonalmente alla parete



Le forze sismiche agiscono di taglio alla parete



Nel primo caso si può incorrere nel meccanismo di collasso

Ribaltamento semplice di parete



Flessione verticale di parete



Ribaltamento composto di parete



Flessione orizzontale di parete



Questi tipi di danno dipendono principalmente dall'articolazione architettonica, dalle qualità costruttive e dai danni pregressi.

Per quanto riguarda il secondo meccanismo invece si formano danni del tipo illustrato:





Dato il movimento oscillatorio impresso dal terremoto sull' edificio, quest'ultimo si muoverà inizialmente ipotizziamo verso destra ma rimarrà ancorato al terreno tramite le fondazioni, in questo movimento si genererà una lesione dal basso verso l'alto da sinistra verso destra inclinata a 45 gradi, quando invece la struttura si muoverà verso sinistra si genererà la fessura nella direzione opposta sempre dal basso verso l'alto. Queste sono le tipiche lesioni ad X.

Questo meccanismo è amplificato in virtù della presenza di aperture nella parete.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Essendo il rischio sismico il risultato dell'incrocio tra pericolosità, vulnerabilità sismica della costruzione ed esposizione, ed essendo la pericolosità una proprietà del sito su cui l'edificio sorge, dunque immutabile, l'unico mezzo di cui si dispone per ridurre il rischio, non volendo o non potendo variare l'esposizione, ovvero l'uso attuale della costruzione, è la riduzione della vulnerabilità.

La vulnerabilità sismica di un edificio, peraltro, è quantizzata dal rapporto tra capacità e domanda e la domanda sismica cui l'edificio è soggetto non dipende solo dalla pericolosità sismica del sito, ma anche dalla risposta sismica dell'edificio stesso. Per ridurre il rischio sismico di un edificio riducendone la vulnerabilità, dunque, si può (i due approcci non sono alternativi e possono essere adottati anche congiuntamente):

- Aumentarne la capacità sismica
- Ridurne la risposta sismica

Gli interventi che aumentano la capacità, possono essere suddivisi in tre categorie:

- Rinforzo di elementi strutturali esistenti (ad esempio travi, pilastri, fondazioni, solai, pareti), con conseguente incremento delle loro capacità resistenti e/o deformative.
 - Sia nel caso di edifici di muratura, sia nel caso di edifici con struttura di c.a., ciò può essere ottenuto, ad esempio, mediante l'applicazione di cerchiature o rinforzi di calcestruzzo, acciaio, fibre di carbonio, fibre di vetro e l'eventuale inserimento di armature o fibre longitudinali aggiuntive.
- Miglioramento delle connessioni tra elementi strutturali e, più in generale, della collaborazione fra elementi strutturali finalizzata al funzionamento locale, con ripercussioni positive sul comportamento d'insieme.
 - Il miglioramento del funzionamento locale, infatti, mira a scongiurare il realizzarsi di meccanismi e rotture locali sfavorevoli, riconducendoil comportamento d'insieme a quello più favorevole per la tipologia di appartenenza.

Nel caso di edifici in muratura ciò può essere ottenuto mediante catene o tiranti destinati a contrastare il ribaltamento delle pareti, a collegare i solai alle pareti con vincoli bilaterali, a raccogliere le spinte di archi e volte; nel caso di edifici in c.a. ciò può essere ottenuto migliorando la rigidezza dei solai nel loro piano, collegando i solai alle travi perimetrali, le tamponature ai telai perimetrali, le fondazioni tra loro.

• Inserimento di nuovi elementi strutturali, all'esterno o all'interno dell'edificio, sia in muratura sia in c.a., quali ad esempio pareti in calcestruzzo o telai in acciaio, che contribuiscono in maniera significativa a resistere alle azioni sismiche.

Gli interventi che riducono la risposta, possono essere suddivisi in due categorie:

- Introduzione di dispositivi che riducono la risposta tagliando l'energia in entrata, ad esempio mediante isolamento sismico, alla base o a un certo piano dell'edificio.
- Introduzione di dispositivi che riducono la risposta dissipando l'energia già entrata, ad esempio con appositi dispositivi inseriti o facenti parte di controventi o creando un sistema di masse accordate.

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento, adeguamento

Per decidere l'entità dell'intervento si dovrà tenere conto di almeno tre esigenze:

- Le prescrizioni normative
- Le finalità da perseguire
- La convenienza a intervenire (quantizzata eventualmente da un'analisi costi benefici)

Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono tre diversi livelli di intervento sulle costruzioni esistenti, finalizzandoli al conseguimento di livelli di sicurezza antisismica progressivamente crescenti, e precisamente:

- Riparazione o rafforzamento locale, che interessa singoli elementi o porzioni della costruzione e comporta un sicuro incremento delle prestazioni a livello locale, e conseguentemente a livello globale, senza obbligo di valutazione dell'incremento della sicurezza della costruzione nel suo complesso;
- Miglioramento, che prevede il conseguimento di un livello di sicurezza antisismica (globale e/o locale) superiore a quello posseduto dalla costruzione prima dell'intervento e la valutazione dell'incremento di sicurezza della costruzione;

Adeguamento, che prevede il conseguimento di un livello di sicurezza antisismica (globale e/o locale) pari o superiore a quello richiesto alle nuove costruzioni e, naturalmente, la valutazione dell'incremento di sicurezza.

Si segnala che, per nessuno dei primi due, la norma fissa un livello di sicurezza minimo da raggiungere obbligatoriamente (come invece avviene per l'adeguamento) e dunque la scelta tra rafforzamento e miglioramento è dettata dall'incrocio tra caratteristiche dell'edificio, finalità da perseguire e convenienza.

Riportiamo qui di seguito alcuni interventi che posso essere eseguiti in strutture in muratura.

Principalmente gli interventi sono mirati a:

Migliorare i collegamenti tra pareti e si utilizzano ad esempio

Tiranti

Tengono insieme le pareti opposte degli edifici favorendo l'effetto "scatolare".

Cerchiature

Utilizzata sia per confinare singoli elementi strutturali che interi edifici ha l'obiettivo di limitare o impedire le deformazioni laterali e l'innesco della rottura.

Cordoli

In sommità alla muratura possono costituire una soluzione efficace per collegare le pareti, in una zona dove la muratura è meno coesa a causa del limitato livello di compressione, e per migliorare l'interazione con la copertura. Questi possono essere realizzati: in calcestruzzo armato, in muratura armata, in acciaio

• Incrementare la resistenza delle murature e si utilizzano ad esempio

Tecnica Scuci-cuci

Si ripristinano zone limitate di muratura danneggiate con una nuova tessitura muraria tramite elementi con caratteristiche simili.

Iniezioni di malta o Ristilatura dei giunti

Si praticano nella muratura una serie di fori inclinati e si inietta un materiale legante (la malta cementizia) con un macchinario. Applicabile anche sui muri in pietra, consiste in una profonda scarnitura dei giunti e conseguente riempimento con malta di migliori caratteristiche.

Iniezioni armate o Ristilatura armata

Sono simili alle iniezioni di malta, ma contemporaneamente al getto di malta si inseriscono all'interno della muratura delle barre di armatura di rinforzo. Si ottiene il rafforzamento della parete attraverso l'introduzione di un primo strato di legante e posizionamento di una prima barra e inserimento e compattazione di un secondo strato di legante con successiva barra.

Intonaci armati o Placcaggi con Fibra Rinforzata di Polimeri

In aderenza alla superficie muraria vengono realizzate delle lastre a base cementizia armate con una rete metallica o in FRP (Fiber Reinforced Polymers).

Costo degli interventi di rafforzamento locale e di miglioramento

È possibile stimare, in via preliminare, il costo di ciascun tipo d'intervento su un edificio, sulla base di analisi parametriche relativamente semplici ottenendo, ovviamente, stime approssimate.

Un'idea del costo di ciascun tipo d'intervento possono darlo i valori desunti dai dati della ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto di L'Aquila.

Ai fini di una corretta interpretazione dei valori sotto riportati, che comunque si riferiscono ad un campione statistico estremamente limitato per molte delle tecniche prese in esame, è bene tener conto che gli interventi di rafforzamento o miglioramento erano effettuati contestualmente a quelli di riparazione dei danni prodotti dal sisma, con una inevitabile interazione e sinergia tra le lavorazioni, e quindi dei relativi costi. Tali costi sono, pertanto, sicuramente sottostimati.

L'analisi è stata condotta per gli edifici di agibilità B o C, sui quali sono stati eseguiti interventi dirafforzamento locale o di agibilità Esui quali sono stati effettuati interventi di miglioramento sismico

per raggiungere una soglia di sicurezza compresa tra il 60% e l'80% dell'adeguamento sismico.

Dall'analisi effettuata è emerso che il costo medio per le diverse categorie d'intervento può essere stimato, in via approssimata, pari ai valori appresso evidenziati per i diversi livelli di intervento.

Rinforzo ed incremento delle capacità deformative

Costo medio di rafforzamento locale (edifici con esito B o C):

69 €/mq (140 edifici), in dettaglio:

CERCHIATURE CON FRP: 70 €/mq (130 edifici)

CERCHIATURE IN ACCIAIO 53 €/mq (8 edifici)

CERCHIATURE CON ALTRI METODI 46€/mq (2edifici)

Miglioramento

Costo medio di miglioramento (edifici con esito E):

316 €/mq (67 edifici)), in dettaglio:

CERCHIATURE CON FRP: 308 €/mq(49 edifici)

CERCHIATURE IN ACCIAIO 334 €/mq (6 edifici)

CERCHIATURE CON METODO CAM 373 €/mq (6 edifici)

CERCHIATURE IN CALCESTRUZZO 306 €/mq (6 edifici)

Costo medio di miglioramento per inserimento di nuovi elementi strutturali

370 €/mq (9 edifici)

Costo medio di miglioramento per inserimento di sistemi d'isolamento sismico:

392 €/mg (17 edifici)

Costi medio di miglioramento per inserimento di dispositivi di dissipazione

400 €/mq (2 edifici)





RICOSTRUZIONE PRIVATA



05

RICOSTRUZIONE PRIVATA

A cura dell'Avv. Riccardo Bucci

• INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE (Danni Lievi) CHE COSA SONO?

E' prevista una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

A tale scopo, i soggetti interessati possono avviare gli interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici con danni lievi classificati con livello di **inagibilità B delle schede AeDES** (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, per effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, secondo le seguenti modalità:

- La presentazione di un progetto e l'asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura;
- La comunicazione dell'avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione;
- La presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione
- l'affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti

NOTA

La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione secondo il modello allegato alla ordinanza del Commissario Straordinario 12/2017 come modificata dalla ordinanza 29/2017, "ALLEGATO C".

Nello stesso modello sono specificatamente definiti tutti i documenti e i dati necessari.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA?

La disciplina legale individua le categorie di immobili ai quali la procedura risulta applicabile, ossia "gli edifici con danni lievi (esito B e C) non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione".

Quindi possono usufruire della procedura di immediata esecuzione i soggetti legittimati in riferimento a:

- Immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'Allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES;
- Immobili dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES;

QUAL È LA PROCEDURA?

La procedura per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione si sviluppa su 4 fondamentali passaggi.

1) COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI

La procedura per gli interventi di immediata esecuzione si apre con la comunicazione di avvio dei lavori da parte dei soggetti legittimati. Tale comunicazione deve essere presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. La comunicazione di inizio lavori costituisce Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La comunicazione di avvio lavori deve contenere:

- Gli estremi e la categoria catastali
- La superficie complessiva
- La destinazione d'uso
- Il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità
- Il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- L'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

NOTA

La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione secondo il modello allegato alla ordinanza del Commissario Straordinario 12/2017 come modificata dalla ordinanza 29/2017, "ALLEGATO C". Nello stesso modello sono specificatamente definiti tutti i documenti e i dati necessari.

Per il regolare rispetto della normativa, poi, è previsto che i soggetti legittimati provvedano ad allegare alla comunicazione la seguente documentazione:

- La perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione contenente gli elementi necessari previsti
- Progetto degli interventi che si intendono eseguire
- Dichiarazione autocertificativa della non abusività dell'immobile
- Documentazione relativa alla procedura selettiva svolta;
- Dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata attesti di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;
- Dichiarazione autocertificativa con la quale i professionisti, professionista incaricato e direttore dei lavori, attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;

 eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto".

NOTA

Le comunicazioni attinenti alla procedura di immediata esecuzione devono essere inviate da parte del soggetto interessato "all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione attraverso la piattaforma informatica sul sito istituzionale del Commissario Straordinario" o per PEC o, se attivato, mediante lo specifico portale telematico.

2) AVVIO DEI LAVORI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

Contestualmente al deposito della comunicazione da parte del soggetto interessato, lo stesso, può legittimamente dare avvio ai lavori. Si tenga presente che, per il regolare rispetto della procedura, il soggetto richiedente dovrà:

- Tenere conto della necessità che i lavori rispettino, oltre alle disposizioni sancite dalle ordinanze commissariali, i contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica;
- Allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia di edilizia, di sicurezza e sismica.
 Poi, con riferimento alla documentazione integrativa è previsto un termine di 30 GIORNI dall'inizio dei lavori per la presentazione, presso l'ufficio al quale sia stata fatta la comunicazione, della documentazione non presentata in sede di comunicazione, ma necessaria per:
 - Il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
 - L'autorizzazione paesaggistica;
 - Per il deposito del progetto strutturale o l'autorizzazione sismica.

3) DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo, deve essere presentata entro 60 giorni dall'avvio dei lavori e comunque non oltre il 30/04/2018, rispettando, a pena di inammissibilità, la procedura stabilita dai provvedimenti emanati dal Commissario Straordinario.

Inoltre, si tenga presente che:

- La risposta da parte dell'Ufficio per la Ricostruzione sull'entità del contributo ammissibile sarà comunicata nei 60 giorni successivi alla richiesta.
- Qualora l'Ufficio Speciale riscontri la necessità di integrare la documentazione, assegnerà al soggetto interessato un termine per la presentazione dei documenti.
- Nel termine di 10 giorni dalla determinazione del contributo, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione informatica al richiedente e all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che lo stesso avrà avuto premura di indicare all'Ufficio per la Ricostruzione.

4) CONCLUSIONE DEI LAVORI

Da ultimo, per quanto riguarda, poi, la conclusione dei lavori, la disciplina normativa stabilisce che la stessa debba avvenire, a pena di decadenza (eventuale restituzione di quanto percepito), entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo.

La normativa prevede inoltre che il soggetto interessato, adducendo giustificati motivi, possa richiedere al Comune una proroga del termine, che comunque non potrà essere superiore ai due mesi.

Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, il vice commissario procede a revocare il contributo in precedenza concesso.

RICOSTRUZIONE PESANTE (Danni gravi)

CHF COSA È?

Il processo di ricostruzione "pesante" ricomprende tutti quegli interventi finalizzati al ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione degli edifici completamente distrutti dal sisma.

Per ognuno di questi edifici è necessario che vi sia una ordinanza comunale che ne dichiari l'inagibilità oltre a una scheda AeDES che ne definisca il livello di danno.

Per le procedure di ricostruzione pesante sono stati definiti nuovi livelli di danno che si identificano in danni per cui è previsto il ripristino con miglioramento sismico (L1-L2-L3) e danni per cui è prevista la ricostruzione di edifici interamente distrutti (L4).

Tali livelli operativi di intervento sono definiti dal rapporto tra due diversi elementi: il livello di vulnerabilità e lo stato di danno:

	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità bassa	LO	L1	L2	L4
Vulnerabilità significativa	LO	L1	L3	L4
Vulnerabilità alta	LO	L2	L3	L4

Per le procedure di ricostruzione è previsto un contributo ricostruzione da parte dello Stato.

CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono richiedere il contributo per la ricostruzione tutti i proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali (locazione, affitto, ecc.) delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte al momento del sisma.

Possono richiedere tale contributo anche i titolari di attività produttive svolte in edifici ad uso prevalentemente abitativo.

QUAL'È IL CONTRIBUTO?

Per gli edifici collocati nei Comuni di cui all'art.1 comma 1 del Decreto Legge 189/2016 (Comuni del Cratere) il contributo concesso è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.

Per gli edifici non inclusi nei Comuni del Cratere, qualora una perizia asseverata dimostri il nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici, il contributo concesso è pari al 50%.

Nel caso gli edifici danneggiati siano l'abitazione principale o l'unità produttiva sarà concesso un contributo pari al 100% anche se non compresi nei Comuni del Cratere, sempre che sia provato il nesso di causalità.

E' POSSIBILE LA REVISIONE DELLA SCHEDA AeDES?

Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità sulla base di **schede AEDES con esito B o C** che abbiano subito danni ulteriori da sismi successivi, i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando una **perizia asseverata** (il cui costo rientrerà nei contributi finanziabili se richiesta entro il 29-10-2017).

Successivamente l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione verificherà lo stato del danno prima dell'autorizzazione all'intervento di ripristino o ricostruzione.

COME SI CHIEDE IL CONTRIBUTO IN CASO DI CONDOMINIO O CONSORZIO?

Gli interventi di ripristino e ricostruzione per i **condomini** possono essere disposti dalla **maggioranza** dei condomini che rappresentino la metà del valore dell'edificio.

L'intervento è affidato, da apposita delibera assembleare, all'amministratore di condominio.

Nel caso di condominio di fatto, deve essere nominato un rappresentante da tutti i proprietari.

Per quanto riguarda la richiesta di tale contributo da parte dei consorzi obbligatori (previsti per il ripristino o la ricostruzione degli aggregati urbani) essa è demandata all'amministratore del consorzio.

Il ruolo di amministratore (di condominio e di consorzio) è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori, di responsabile della sicurezza in cantiere, di collaudatore o con lo svolgimento di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo.

QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO?

Vengono ammessi a contributo:

- Opere di pronto intervento e messa in sicurezza;
- Indagini e prove di laboratorio;
- Opere di miglioramento sismico o ricostruzione;
- Finiture interne o esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni
- impianti interni e comuni
- opere di efficientamento energetico
- spese tecniche, compensi per amministratori di condominio

Sono ammesse a contributo anche le pertinenze o le parti comuni dell'edificio. Sono ammesse le pertinenze danneggiate (cantine, autorimesse, magazzini, ecc.).

Non sono ammesse le pertinenze danneggiate di edifici principali dichiarati agibili.

Le pertinenze sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'immobile principale.

Sono ammesse eventuali varianti, motivate dall'insorgere di situazioni imprevedibili alla progettazione o da prescrizioni amministrative intervenute successivamente.

Devono comunque essere approvate dall'Ufficio Speciale.

DOVE NON POTRÀ AVVENIRE LA RICOSTRUZIONE?

Gli edifici non dichiarati di interesse culturale, non vincolati (ambientali o paesaggistici), rientranti nei livelli operativi L1, L2 e L3, che, a giudizio del Comune consultato dall'Ufficio Speciale, non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico o paesaggistico, possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

Per gli edifici con livello operativo L4 la ricostruzione può avvenire anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

E' comunque sempre richiesto il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore, della legislazione vigente e la previa acquisizione del titolo abilitativo (edilizio).

E' previsto che per gli edifici che al momento del sisma e quindi del loro danneggiamento si trovavano in:

- Zone in frana
- Zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci (così come definite nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci")
- Zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico
- Zone di rispetto per liquefazione (così come definite nelle "Linee guida" di cui alla precedente lettera b)
- Zone con cavità sotterranee instabili

Gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l'efficacia dopo gli eventi sismici, oppure nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio.

Gli edifici ubicati nelle zone sopra elencate, che comprendono edifici de-

stinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici previsti dalla normativa.

In tale caso il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, o a seguito di apposita variante dello strumento urbanistico.

QUAL È LA PROCEDURA PER FARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

Le **domande** devono essere presentate **agli Uffici speciali per la ricostruzione** mediante la procedura informatica a tal fine predisposta oppure, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) entro il **31 Ottobre 2018**.

Il modello di domanda è disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it ed è responsabilità del professionista incaricato quella di depositare la domanda completa di tutti i dati e di tutta la documentazione prevista.

Essa deve contenere:

- Estremi e categoria catastale dell'edificio
- Superficie complessiva utile e sue destinazioni (abitazione, produzione, pertinenze, ecc);
- Destinazione d'uso
- Numero e data della ordinanza di inagibilità (successiva a scheda Aedes o Fast);
- Nominativo dei proprietari delle unità presenti nell'edificio
- Nominativi degli eventuali locatari o comodatari

Devono anche essere indicati:

 Progettista, direttore dei lavori e del coordinamento della sicurezza e eventuali compilatori delle schede AEDES.

- L'impresa incaricata: scelta tenendo conto del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare le imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia degli esecutori, non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dal DURC, siano in possesso della certificazione SOA per gli interventi superiori ai 150.000 €.
- L'Istituto di Credito: prescelto per l'erogazione del contributo, che abbia sottoscritto la convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana del 18 Novembre 2016, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

Devono anche essere indicati:

- Perizia asseverata dal tecnico della progettazione, che di-mostri il nesso di causalità tra danni e sisma con espresso riferimento alla scheda AEDES o alla scheda Fast.
- Progetto degli interventi che si intendono eseguire, con l'indicazione effettiva delle relazioni, descrizioni, interventi, opere di efficientamento e computi metrico esplicative.
- Dichiarazione autocertificativa che attesti che l'immobile non è totalmente abusivo e che non risulta interessato da ordini di demolizione.
- Documentazione su procedura selettiva dell'impresa esecutrice.
- Dichiarazione autocertificativa dell'impresa esecutrice che attesti di essere iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori.
- Dichiarazione autocertificativa del professionista progettista e direttore dei lavori che certifichi l'iscrizione all'albo dei professionisti autorizzati.
- Eventuale polizza assicurativa sottoscritta prima del sisma per il risarcimento dei danni all'immobile.

NOTA

La domanda costituisce Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o domanda di permesso a costruire. Inoltre costituisce Deposito del progetto strutturale o Richiesta di autorizzazione preventiva.

A questo punto, l'Ufficio Speciale riceve la domanda, informa il Comune competente e verifica l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio, in virtù dello strumento urbanistico e della legge;

Se l'edificio in questione è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto a parere vincolante della Conferenza Regionale, convocata dal Vice Commissario entro 5 giorni dalla verifica di conformità;

Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta dell'Ufficio Speciale, con parere favorevole della Conferenza Regionale se richiesto, rilascia il titolo edilizio;

Qualora si accerti che l'immobile è interessato da abusi edilizi parziali o totali, l'Ufficio Speciale ne informa il Comune.

Il Comune invita il richiedente a presentare istanza di sanatoria entro 30 giorni. In mancanza la domanda sarà improcedibile.

COME AVVIENE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO?

I passaggi per la concessione del contributo sono i seguenti:

1 L'Ufficio Speciale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda effettua i controlli sulla documentazione.

In caso di esito negativo concede 10 giorni per integrazioni o osservazioni al richiedente. In caso di ulteriore esito negativo trasmette al Vice Commissario proposta di rigetto.

- 2 Se l'esito è positivo, l'Ufficio Speciale entro 60 giorni procede:
 - Alla verifica urbanistica
 - Al controllo a campione sul progetto strutturale

- Acquisisce il parere della Conferenza Regionale ove necessario
- Propone il rilascio al Comune del titolo edilizio,
- Verifica l'ammissibilità al finanziamento
- Indica il contributo ammissibile,
- Provvede a richiedere il Codice Unico di progetto e il codice CIG e ne da comunicazione al Vice Commissario
- 3 Il termine di 60 giorni può essere sospeso per una sola volta e per non più di 20 giorni se:
 - Siano necessarie nuove acquisizioni documentali;
 - Siano necessari ulteriori chiarimenti dal richiedente, che deve dare entro 30 giorni;
- 4 Il Vice Commissario entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Speciale emette il provvedimento di concessione del contributo informando il richiedente, la banca e il Comune.

NOTA

Il provvedimento di concessione non puo' essere emesso se il Comune non rilascia il titolo edilizio.

COME SI SVOLGE L'ESECUZIONE DEI LAVORI?

E' previsto un limite massimo di durata dei lavori.

Essi devono essere conclusi entro 24 mesi dalla concessione del contributo (provvedimento del Vice-Commissario).

Tale termine può essere prorogato una sola volta massimo per 6 mesi, con richiesta motivata e su autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, sentito il Comune.

Nel caso in cui sia disposta la sospensione dei lavori a causa di provvedimenti delle autorità competenti, il periodo di sospensione interrompe il trascorrere dei 24 mesi. Alla fine dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio Speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, depositando apposita certificazione. L'Ufficio Speciale potrà verificare e accertare quanto dichiarato dal beneficiario direttamente sul luogo di intervento.

Qualora i lavori non siano terminati entro i termini, l'Ufficio Speciale potrà revocare il contributo se entro ulteriori 90 giorni gli stessi lavori non vengano completati.

COME AVVIENE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

Le norme di legge specificano che il contributo viene erogato alla fine di ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Sono previsti in tutto 5 SAL.

SAL O Al richiedente può essere riconosciuto un anticipo fino al 20% dell'intero ammontare solo se richiesto unitamente alla domanda del contributo.

Deve essere preventivamente presentata una polizza fideiussoria. Entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, il richiedente deve inoltrare all'Ufficio Speciale la do-manda di anticipo (SAL-0) mediante la procedura informatica, allegando la fattura e la polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) esecutibile immediatamente nell'interesse dell'impresa incaricata a favore del Vice Commissario.

La polizza deve essere di importo pari all'anticipo richiesto.

SAL 1 Il 20 % del contributo entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio Speciale dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e la dichiarazione di impegno della ditta esecutrice al rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori o ditte subappaltatrici non superiori a 30 giorni.

SAL 2 Il 20 % del contributo entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio Speciale dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione di precedente pagamento e di impegno della ditta esecutrice al rispetto dei tempi di paga-mento nei confronti dei fornitori o ditte subappaltatrici non superiori a 30 giorni.

SAL 3 Il 30 % del contributo entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio Speciale dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione di precedente pagamento e di impegno della ditta esecutrice al rispetto dei tempi di paga-mento nei confronti dei fornitori o ditte subappaltatrici non superiori a 30 giorni.

SAL 4 Il restante 30 % del contributo entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio Speciale del consuntivo economico dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi e necessari, oltre la dichiarazione di precedente pagamento e di impegno della ditta esecutrice al rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori o ditte subappaltatrici non superiori a 30 giorni.

Qualora sia stato accordato l'anticipo (SAL 0) tale somma residua coprirà solo il 10%.

CRITICITÀ E DENUNCE

Una denuncia che portiamo avanti dalla prima edizione del nostro Vademecum Legale riguarda il contratto di finanziamento agevolato tra Cassa Depositi e Prestiti, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e cittadino.

Le coperture economiche inerenti la ricostruzione vengono previste dalla legge di bilancio 2016, al comma 362:

In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

- È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.2

Dal dato testuale è possibile comprendere come quanto destinato dallo Stato alla Cassa Depositi e Prestiti (Somme che vengono successivamente utilizzate per "pagare" il Credito d'Imposta riconosciuto ai beneficiari e "venduto" alle Banche con cui i cittadini sottoscrivono il contratto di finanziamento, sono 100 Milioni per il 2017 e dal 2018 al 2047, 200 milioni l'anno.

Ciò che ovviamente ci preoccupa è, come già ampiamente denunciato, la c.d. condizione sospensiva inserita nel Contratto di finanziamento agevolato che il beneficiario andrà a sottoscrivere con la Banca finanziatrice.

All'art. 3.2.2 è inserita la seguente condizione sospensiva:

"Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'Articolo 3.2.1 lett. (c), il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione dei Finanziamenti CDP (tra cui il Finanziamento CDP/Banca) e dei Finanziamenti Beneficiario sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza del Plafond e dell'autorizzazione di spesa massima sul bilancio dello Stato previsto dal Limite Annuale.

Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l'Istruttoria e l'Istruttoria Banca fossero state completate con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il Limite Annuale fosse stato superato, la Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP.

Nei casi di utilizzi complessivi che comportino l'approssimarsi all'esaurimento del Plafond ovvero del Limite Annuale, CDP informa tempestivamente le autorità competenti, per l'adozione di ogni utile provvedimento."

La stessa convenzione definisce limite annuale:

"Limite Annuale" indica, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016,

l'autorizzazione di spesa massima annuale sul Bilancio dello Stato determinata dalla legge di bilancio.

Definisce inoltre quale Plafond:

"Plafond" indica il Plafond Sisma Centro Italia, ossia, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l'esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP potrà assumere nel rispetto del Limite Annuale per effetto dei Finanziamenti CDP erogati.

A fronte di una previsione di spesa massima (Limite annuale) di 100 milioni per il 2017 e di 200 milioni l'anno fino al 2047, in che modo sarà possibile coprire le spese che verranno immediatamente richieste per la ricostruzione, quando ad oggi devono ancora essere completate le schede Aedes, con relative perizie e valutazione solo indicativa dei danni, e valutazione dei danni ai privati del solo terremoto del 24 agosto 2016 intorno ai 3,5 miliardi? Il nuovo commissario continua ad affermare che sono pronti 6 miliardi per la ricostruzione privata, ma a fronte di quanto stabilito dalle norme ora citate, questi 6 miliardi potranno essere spesi in tranche da 200 milioni all'anno. Il rischio rimane quello per il quale le aziende vedranno chiudersi i rubinetti anno per anno una volta spesi i 200 milioni.

Per tale motivo è urgente una specifica del Ministero del Tesoro che possa rendere comprensibile in che modo questi "paventati" 6 miliardi potranno essere immediatamente disponibili per le aziende che inizieranno le opere di ricostruzione.

LA PERIMETRAZIONE

CHE COS'È?

La perimetrazione costituisce una individuazione di spazi, edifici, aggregati e urbanizzazioni su cui si renda necessario intervenire e che risultino maggiormente colpiti dagli eventi sismici, nei quali gli interventi di ricostruzione devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi (interventi quindi che considerano la zona perimetrata come unico progetto).

Ciò non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse si pro-cede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico, il quale assiste il Commissario Straordinario.

Fino all'approvazione dei piani attuativi non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infra-strutture ubicati all'interno del perimetro individuato.

Ove siano compresi beni paesaggistici, i piani attuativi assumono anche il valore di piani paesaggistici con riguardo al territorio in essi ricompreso.

Criteri per perimetrare:

- Presenza di patrimonio culturale "di particolare interesse" e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico.
- I "centri e i nuclei o parti di essi" devono essere maggiormente colpiti.
- I Centri devono essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.

CHI DEVE OCCUPARSENE?

Le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore dell'ordinanza (ossia entro il 22 giugno 2017), individuano e perimetrano i centri e i nuclei di particolare interesse nei comuni colpiti dal sisma.

QUAL'È LA PROCEDURA?

1 MODALITA' E PROCEDIMENTO DI PERIMETRAZIONE

Previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata: i margini del perimetro devono ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico. Per l'adozione del provvedimento di perimetrazione, l'Ufficio speciale per la ricostruzione predispone i seguenti documenti:

 Relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri e indirizzi individuati con ordinanza commissariale o elaborati dal comi-tato tecnico-scientifico;

- elaborati cartografici con l'indicazione del perimetro del territorio individuato, ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete.
- adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- scheda riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato".

2 APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE

Terminata l'istruttoria, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al Comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta;

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine (12 giugno 2017), l'atto di perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione; Il decreto che approva l'atto di perimetrazione è inviato, entro 10 giorni dall'approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.

3 APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Entro 150 giorni (9 novembre 2017) dall'approvazione dell'atto di perimetrazione, i Comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all'interno delle aree perimetrate.

L'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi avvengono nel ri-spetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione (tutela aspetto storico, architettonico, ambientale) assicurando la programmazione integrata degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la rete di connessione dati, dedicando attenzione anche ai

temi della prevenzione sismica alla scala urbana.

Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi, i quali vengono pubblicati sull'albo pretorio per 15 giorni dalla loro adozione: i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed opposi-zioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Terminati i 30 giorni dalla pubblicazione, il Comune trasmette gli atti, insieme alle osservazioni ed opposizioni, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza Permanente;

Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza Permanente, il Comune approva lo strumento urbanistico attuativo.

QUALI SONO I CRITERI?

 Patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico.

Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione:

- Centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Otto-cento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dal-la nostra;
- Beni di interesse culturale o compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);
- Beni paesaggistici;
- Beni naturali e aree protette;
- Impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;
- Edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

• Livelli di danno prodotti dagli eventi sismici

Nell'ambito delle aree selezionate e dei criteri indicati, si qualifica-no, ai fini della perimetrazione, come "maggiormente colpiti" i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- I livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli- Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado.
- La percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano al-meno il 50% rispetto alle richieste pervenute).
- La percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o de-moliti è maggiore del 25%.

• Condizioni di pericolosità territoriale.

Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate in riferimento al primo criterio e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al secondo criterio, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

• Condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di l'o livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale).

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

• I livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della

Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli- Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado.

- La percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute).
- La percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%.

LA PERIMETRAZIONE LEGGERA

L'ordinanza commissariale n°46/2018 (all'art.5, comma 14, operando un rinvio all'art.16, comma 3, dell'ordinanza commissariale n°19/20L17, la quale affronta il tema della ricostruzione pesante), introduce una procedura alternativa alla perimetrazione dei centri storici, prevendo una cosiddetta "perimetrazione leggera" (termine improprio diffusosi gergalmente), molto più rapida e con meno passaggi burocratici rispetto al modello tipico di perimetrazione: in realtà, ad una più attenta analisi, nonostante l'effettivo guadagno in termini di tempo, questo modello di ricostruzione unitaria non prevede, diversamente dalla procedura classica, la possibilità di finanziare anche la ricostruzione delle reti pubbliche (acqua, luce, gas, fognature, telefonia e connessione dati).

In questi casi, il Comune che dovesse adottare la "perimetrazione leggera" dovrebbe necessariamente accedere a un mutuo bancario finanziato da tasse e tributi locali.

Inoltre, s'impone agli occhi dei cittadini una scelta di non poco conto: Rientrare prima nelle proprie case attraverso questo nuovo modello, rischiando però di non ricostruire i centri storici secondo la regola del "dov'era, com'era", oppure, attendere più tempo a causa delle lungaggini burocratiche, per tornare, infine, a vivere nel proprio borgo tutelando la sua storia e la sua cultura.

Ad oggi, complice lo scontro generazionale tra anziani, i quali vorrebbero tornare il prima possibile nelle proprie case, e giovani, che al contrario propendono per la seconda soluzione, la questione è del tutto aperta.

CRITICITA' E DENUNCE:

Nonostante tale procedura sia stata già prevista da tempo e sia stata modificata recentemente, in realtà la disciplina vigente contiene due tipi di criticità che non la rendono operativa.

Infatti, gli aggregati devono essere perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 189/2016.

Tale decreto è entrato in vigore il 17 ottobre 2016, quindi la scadenza dei termini sarebbe il 16 marzo 2017, data già decorsa al tempo in cui è stata scritta questa norma.

Appare evidente come tale disciplina subirà delle modifiche per poterla rendere attuale ed efficace.

L'art.16 dell'ordinanza commissariale n°19/2017, cui si fa qui riferimento, parla degli "aggregati nei centri storici".

Nei centri storici (zone urbane classificate come tali dagli strumenti urbanistici attuativi) e nei nuclei urbani (centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionale o provinciale, caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati che necessitano di un intervento unitario per una fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici) con danni ingenti a interi aggregati edilizi, i Comuni possono decretare con delibera comunale il RECUPERO UNITARIO degli stessi.

Gli aggregati, nel caso in cui siano costituiti da numerosi edifici, possono essere suddivisi in UMI (Unità Minime d'Intervento) composte da almeno 3 edifici, oggetto di unica progettazione e affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice: gli aggregati devono essere perimetrati dai Comuni entro i soliti 150 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Terremoto (termine che, come detto nelle criticità, dovrà essere modificato).

L'aggregato edilizio, composto di edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 e L3 (v.di parte ricostruzione pesante), può essere recuperato con un intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa presentazione di

una domanda unica di contributo.


Ciò avviene anche nel caso in cui una o più unità strutturali dell'aggregato siano classificate con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico e ambientale dell'aggregato impone la riedificazione interconnessa con l'utilizzo degli stessi materiali originari dell'aggregato. All'intervento unitario si può procedere anche se alcuni edifici (massimo il 50% della superficie complessiva dell'aggregato) siano stati danneggiati in modo lieve e riportino un livello operativo L0: ciò avviene anche se l'aggregato contiene edifici danneggiati, ma non in misura tale da richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva massima del 20% di quella dell'aggregato (in tal caso per l'edificio dichiarato agibile l'intervento deve essere autorizzato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione).

I Comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione, informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari (comprese nelle UMI e negli aggregati) a costituirsi in CONSORZI OBBLIGATORI: se nei 30 giorni successivi all'invito, i proprietari (che rappresentano almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'UMI) non si costituiscono in consorzio obbligatorio, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea (di massimo 3 anni) per la quale non e' dovuto alcun indennizzo.

Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

Nel caso di aggregato articolato in più UMI, l'unitarietà dell'intervento viene conseguita con l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI ad un solo tecnico.

Se gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendono incaricare tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento è garantita con l'attribuzione, ad uno di essi, del compito di garantire il coordinamento degli interventi. La domanda di contributo per l'intervento sull'aggregato costituito da più UMI può essere presentata dall'amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari dell'UMI: la domanda comprende quanto stabilito per ogni edificio e deve essere corredata da un'apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile sul sito web del Commissario (sisma2016.gov.it).



RICOSTRUZIONE PUBBLICA



06

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

A cura di Luca Brigida

CHE COS'È?

Per "ricostruzione pubblica" s'intendono gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici e dei beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale, i quali prevedono anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture, attraverso la concessione di contributi a favore di:

- Immobili adibiti ad uso scolastico o educativo e strutture edilizie universitarie.
- Edifici municipali, caserme, immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati d'interesse storico-artistico.
- Immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico, da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni terremotate.
- Opere di difesa del suolo, delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e l'irrigazione.
- edifici privati ad uso pubblico, comprese strutture socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese.
- Edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private.

QUAL'È LA PROCEDURA?

Al fine di programmare e attuare gli interventi di ricostruzione, con ordinanza del Commissario Straordinario si predispone e si approva:

- Un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili.
- Dei piani per il ripristino e per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 (e successivi) nei Comuni terremotati e in quelli nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati.
 - Qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse da quelle originarie, le risorse disponibili sono comunque utilizzabili.

Inoltre, per facilitare la ripresa dell'attività scolastica, i Presidenti delle Regioni colpite procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.

Ciascun Presidente comunica al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili individuati;

- Un piano dei beni culturali che ne quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- Un piano di interventi su dissesti idrogeologici con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
- Un programma delle infrastrutture ambientali, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette ed il recupero ed implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni.

- 1 I soggetti attuatori, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate inviano i progetti riguardanti tali interventi al Commissario Straordinario.
- 2 Questo, previo esame dei progetti presentati, verifica della congruità economica degli stessi ed acquisito il parere della Conferenza permanente, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo, il quale è erogato in via diretta.

Per l'erogazione diretta dei contributi, il Commissario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare mutui di durata massima di 25 anni con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati: le rate di ammortamento dei mutui sono pagati agli istituiti finanziatori direttamente dallo Stato.

- In seguito, il Commissario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per
 l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,
 ed i cui rapporti con il Commissario sono regolati da un'apposita convenzione: la centrale unica provvede ad espletare le
 procedure di gara per la selezione degli operatori economici che
 realizzano gli interventi.
- 4 Sono previste diverse modalità settoriali e procedurali a seconda del tipo di intervento.

Riguardo alla fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche, è stato promosso un Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie di beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

QUALI SONO I SOGGETTI ATTUATORI?

Per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- Le Regioni, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione.
- Le Diocesi: queste sono soggetti attuatori quando gli interventi siano completamente finanziati con risorse proprie, altrimenti, se vi è l'uso di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI?

Al Commissario Straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, e sulla quale confluiscono anche le erogazioni liberali, le risorse finanziarie derivanti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento di Protezione Civile.

Successivamente, ai Presidenti delle Regioni interessate sono intestate apposite contabilità speciali per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è assegnata quindi:

- Una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016.
- Finanziamento di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2017,2018,2019. E' istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni per il 2017, 713,3 milioni per il 2018 e 699,7 milioni per il 2019, dedicato alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici (delle aree terremotate e delle aree a rischio sismico 1) e pubblici con i conseguenti progetti di ripristino ed adeguamento antisismico degli stessi, e agli interventi di ricostruzione privata.

Un fondo di 25 milioni di euro è riservato al finanziamento dei 10 cantieri pilota del Piano "Casa Italia"

- Un incremento del fondo di 63 milioni per il 2017, 132 milioni per il 2018 e 132 milioni per il 2019.
- Le erogazioni liberali di privati, i contributi dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento di Protezione Civile.
- Per l'impiego degli avanzi di amministrazione per i Comuni terremotati, è possibile l'apertura di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali per i Comuni colpiti dal sisma per gli anni 2017,2018 e 2019, in misura pari alle spese per gli investimenti sostenuti.

PIANO CASA ITALIA

CHE COS'È?

Il Piano "Casa Italia" è un progetto che nasce all'indomani del terremoto del 24 agosto 2016, prima come struttura di missione governativa, poi come autonomo e permanente Dipartimento del Consiglio dei Ministri, il quale si propone di progettare ed attuare politiche di prevenzione delle emergenze e degli eventuali danni derivanti da catastrofi naturali. Esso si pone più obiettivi:

- Definire una politica generale di messa in sicurezza del Paese.
- Assicurare il costante monitoraggio e l'analisi delle informazioni riguardanti la sicurezza, la qualità dell'abitare e dei servizi infrastrutturali del Paese.
- Indicare linee guida relative agli interventi preventivi da realizzare per la riduzione del rischio potenziale e del rischio reale.
- Promuovere un più efficiente utilizzo delle risorse disponibili al fine di ottimizzarle e di conseguire la massima semplificazione delle iniziative da attuare.
- Promuovere, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, un programma di formazione di tecnici, professionisti ed amministratori pubblici.

COME OPERA?

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un Fondo (491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,3 milioni per il 2018 e 699,7 milioni per il 2019) il cui utilizzo viene disposto con decreti del Ministro su proposta del Commissario Straordinario o del Dipartimento "Casa Italia". Attraverso tali decreti si provvede alle seguenti finalità ed attività:

- A Finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni, adeguamento antisismico e/o ricostruzione degli edifici.
- B Finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico e per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata.
- C Interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni diversi da quelli del cratere sismico, e per i relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione per il coordinamento dei suddetti interventi.

- D Finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1.
- E Incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di 10 cantieri pilota (Catania, Reggio Calabria, Isernia, Piedimonte Matese, Sulmona, Sora, Foligno, Potenza, Feltre, Gorizia) per un importo di 25 milioni di euro per il 2017, suddivisi per 2,5 milioni a cantiere.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, l'avvio dei cantieri si pone il fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici residenziali di proprietà pubblica, migliorandone la qualità dell'abitare: il progetto, il quale coinvolge il G124, coordinato dal Senatore Renzo Piano, intende sperimentare sul territorio metodi diagnostici e soluzioni progettuali innovative, privilegiando interventi non invasivi che consentano alle persone di poter continuare a vivere nel proprio contesto di vita quotidiana.

I Comuni sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- Molteplicità delle fonti di pericolo: Comuni che uniscano al rischio sismico anche quello idrogeologico e, in almeno uno dei casi, fenomeni di tipo vulcanico e/o di maremoto.
- Dispersione territoriale: cantieri non più di uno per Regione.

- Pericolosità sismica: Comuni localizzati nelle aree a più alta pericolosità sismica, escludendo quelli che appartengono ad "aree di cratere" interessate dai terremoti degli ultimi anni (L'Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia).
- Caratteristiche sociali e demografiche: attuare la sperimentazione in aree che uniscano alle problematiche ambientali anche alcuni aspetti significativi di vulnerabilità sociale e di esposizione demografica.

INFRASTRUTTURE VIARIE

COSA SONO?

Le infrastrutture viarie sono opere fruibili dalla collettività che comprendono tratte autostradali, strade di grande comunicazione e viabilità regionale, provinciale e comunale.

QUALI INTERVENTI SONO PREVISTI?

ANAS S.p.A

Per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale, interessate dagli eventi sismici e rientranti nella competenza di ANAS S.p.A., quest'ultima provvede immediatamente ad approvare progetti operativi in qualità di soggetto attuatore della Protezione Civile con la possibilità di agire in deroga a numerose previsioni sugli appalti pubblici contenute nel d.lgs. n°50/2016, detto "Codice degli appalti pubblici".

La società ANAS S.p.A. opera in via di anticipazione sulle risorse di un fondo costituito appositamente all'interno del bilancio dello Stato, nel quale confluiscono le risorse a qualunque titolo destinate all' ANAS S.p.A.

In caso di emergenze, questa provvede immediatamente a svolgere le opportune verifiche e le relative opere di messa in sicurezza delle tratte stradali: la società dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilascia l'autorizzazione ad intervenire nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS S.p.A. può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni rispetto all'ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.

Nei territori per i quali é stato dichiarato lo stato di emergenza ed é stata completata la procedura di ricognizione dei danni prodotti dalle calamità naturali, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali, normalmente non di sua competenza.

STRADA DEI PARCHI S.p.A (A24 e A25)

Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, interessata dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, è stato concesso un contributo di 50 milioni di euro in favore della società concessionaria "Strada dei Parchi S.p.A." per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025: il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed i valori dei contributi di cui sopra, vengono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria "Strada dei Parchi S.p.A."

PATRIMONIO CULTURALE

COSA S'INTENDE?

Secondo la nozione data dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), il patrimonio culturale è costituito da:

- Beni culturali: cose immobili e mobili che presentano un particolare interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico ed altri beni individuati dalla legge come testimonianze aventi valore di civiltà.
- Beni paesaggistici: immobili e aree espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati come tali dalla legge.

INTERVENTI IMMEDIATI

Al fine di avviare in maniera tempestiva gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici, per i lavori, i servizi e le forniture urgenti si applicano alcune disposizioni speciali contenute nel Codice degli appalti pubblici (d.lgs.50/2016): l'esecuzione dei lavori immediati è consentita nei casi di massima urgenza, nei quali ogni ritardo possa essere pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene.

Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale (in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che l'hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo), la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente: questi ultimi, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, compilano una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale riguardante l'urgenza dell'intervento, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera urgente non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione viene sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Nel caso in cui si adottino le procedure di affidamento in condizioni di massima urgenza e vi sia l'esigenza di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla entro un termine non superiore a 60 giorni dall'affidamento: quest'ultima dà conto, con adeguata moti-

vazione, della sussistenza dei requisiti di massima urgenza.

In assenza di un parere favorevole relativo a tali verifiche, non è possibile procedere al pagamento dell'opera realizzata e, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente e procedono alla segnalazione presso le autorità competenti.

In via eccezionale, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche oltre il limite di 200.000 euro, per un arco temporale non superiore a 30 giorni e solo per specifiche fattispecie previste con ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, salvo il caso in cui il decreto, con il quale sia stato emanato lo stato di emergenza, non preveda diversamente. L'affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alle soglie europee indicate all'art.35 d.lgs.50/2016.

Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di lavori di somma urgenza, d'importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità: il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), la quale, entro 60 giorni, rende il proprio parere sulla congruità del prezzo, e, in caso di parere favorevole, si procede immediatamente al pagamento del 50% del prezzo dell'opera.

Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli interventi urgenti, nei quali sono contenute le informazioni riguardanti l'affidatario, le modalità di scelta dell'operatore e le motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Per i servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, le amministrazioni competenti possono procedere, per

affidamenti inferiori ai 40.000 euro, al procedimento dell'affidamento diretto a professionisti risultati idonei ed iscritti nell'elenco speciale, senza la necessità di ulteriori formalità.

I Comuni interessati possono effettuare gli interventi ritenuti indispensabili, inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici (anche quelli di proprietari, possessori o detentori di beni culturali e paesaggistici), per evitare ulteriori danni al patrimonio culturale presente nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: in generale, ma soprattutto nel caso in cui siano necessari interventi di demolizione di beni culturali, beni immobili ed aree di notevole interesse pubblico, si richiede l'autorizzazione del rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che partecipa alle operazioni.

Ai fini delle necessarie autorizzazioni, i progetti dei successivi interventi sono trasmessi al Ministero, il quale trasmette le comunicazioni ed i progetti ricevuti alle altre eventuali amministrazioni competenti.

ART-BONUS

CHF COS'È?

L'Art-Bonus è uno strumento utilizzato da un nucleo di benefattori, detti "mecenati", i quali effettuano erogazioni liberali per la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale italiano, in cambio di benefici fiscali corrispondenti al riconoscimento a loro carico di un credito d'imposta: quest'ultimo è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato e può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute o, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso.

Questo strumento è stato esteso anche alle donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, anche d'interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni) presenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

La raccolta fondi è rivolta ai beni di elevato valore culturale individuati

dal MiBACT e a quelli ritenuti prioritari dagli Enti religiosi anche per esigenze di culto: tale credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Questo strumento è stato esteso anche alle donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, anche d'interesse religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni) presenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

La raccolta fondi è rivolta ai beni di elevato valore culturale individuati dal MiBACT e a quelli ritenuti prioritari dagli Enti religiosi anche per esigenze di culto: tale credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta:

- Per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.
- Per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

ADEMPIMENTI RICHIESTI AI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare mensilmente, tramite il sito www.artbonus.gov.it e il proprio sito web istituzionale (in una pagina dedicata), l'ammontare delle erogazioni ricevute, la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni stesse.

Nel portale www.artbonus.gov.it, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene e le informazioni relative alla fruizione del bene.

OGGETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI

L'art bonus può essere applicato così:

- Se l'oggetto dell'erogazione liberale è un bene culturale pubblico, esso si applica esclusivamente per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
- Se l'erogazione liberale è destinata a enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, esso si applica solo per la realizzazione di nuove strutture e il restauro e/o potenziamento di quelle già esistenti.
- Se l'erogazione liberale è destinata a Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche e ai Teatri di tradizione, esso si applica solo per interventi di sostegno.
- Se l'erogazione liberale è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, esso si applica solo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

8x1000 IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE

Le risorse della quota dell'8x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni 2016-2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, sono destinate agli interventi di ricostruzione e/o restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti in seguito agli eventi sismici del 2016/2017.

PRIMO PIANO D'INTERVENTI SUI BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Il costo dei primi interventi è stimato in 170,60 milioni di euro, di cui 137,60 di euro sono ripartiti tra le Regioni, ed ulteriori 33 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle seguenti opere:

- Chiesa di San Benedetto, Norcia (PG). L'intervento, dall'importo complessivo di 10 milioni di euro, è finanziato con 6 milioni di euro provenienti dall'Unione europea, e con 4 milioni di euro gravanti sulle risorse del fondo appositamente costituito.
- Castello Pallotta,Caldarola (MC);
- Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), Amatrice (RT).
- Cattedrale di Santa Maria Assunta, Teramo (TE);

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI

- 1 Entro il 6 gennaio 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, deve aver presentato al Commissario Straordinario, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi indicati.
- 2 II Commissario Straordinario, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo, ed acquisito il parere della Conferenza permanente, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

- Bentro 7 giorni dall'adozione del provvedimento, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, delle somme corrispondenti pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte.
- 4 Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale, relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo residuo del contributo riconosciuto.
- A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario Straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi, secondo le modalità e nei termini previsti dal modello relativo di convenzione. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica, sottoscritto tra il Commissario Straordinario, l'A.N.A.C. e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia.
- 6 Con cadenza trimestrale, l'Ufficio del Soprintendente Speciale provvede a comunicare al Commissario Straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i territori di rispettiva competenza.

CHIESE E LUOGHI DI CULTO

A CHI SI RIVOLGE: CHI È CONFIGURABILE COME SOGGETTO ATTUATORE

Per assicurare la continuità del culto, i proprietari, i possessori, i detentori e le relative Diocesi, delle chiese site nei comuni terremotati, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali, ulteriori interventi che ne possano garantire la più celere riapertura al pubblico.

Conclusa la procedura per il rilevamento dei danni contenuta nella "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese" (direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 23 aprile 2015), e' individuato dal Commissario straordinario, tramite ordinanza, l'elenco delle chiese classificate inagibili sulle quali sono autorizzati tali interventi immediati.

QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

I soggetti attuatori degli interventi, cioè coloro interessati alla realizzazione dell'opera, i quali molto spesso coincidono con i beneficiari, devono aver presentato i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione, entro il 4 luglio 2017.

Il progetto depositato all'Ufficio speciale deve contenere:

- La descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato d'inagibilità certificato dall'ordinanza comunale.
- L'indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati.
- L'indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati.

- Computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario unico e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale;
- Esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio.

Ove necessario, l'Ufficio speciale trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al Comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.

Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare una dichiarazione dalla quale risultino:

- 1 Gli estremi e la categoria catastale dell'edificio.
- 2 La sua superficie complessiva.
- 3 Il numero e la data dell'ordinanza comunale d'inagibilità.
- 4. Il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza.
- **5** L'impresa incaricata di eseguire i lavori, che deve essere stata scelta tra almeno 5 ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
- 6 Gli estremi di un conto corrente bancario su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.

I lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese iscritte all'Anagrafe antimafia, che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), e, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione di "esecutori di lavori pubblici", ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

Al progetto devono essere allegati:

- 1 Perizia asseverata del tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico che li ha generati, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese (direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 23 aprile 2015).
- 2 Documentazione della procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta.
- 3 Documentazione attestante l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia
- **4** Documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale;
- 5 Eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

L'Ufficio speciale cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti, anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione d'interventi di natura definitiva, e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di 30 giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata: tale termine può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere rese entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora l'edificio di culto sia sottoposto alla tutela del Codice dei beni culturali e del turismo, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

L'importo dei lavori non può superare i 300 mila euro.

Esaurita l'istruttoria, il **Presidente di Regione**, con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e **adotta** il **decreto di concessione del contributo**, dandone notizia al Comune territorialmente competente.

L'adozione del provvedimento, se necessario, è preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Ufficio speciale.

Il contributo è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore.

La liquidazione è effettuata dall'Ufficio speciale territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario, a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite.

- Per gli interventi d'importo inferiore o pari a 40.000 euro, la somma spettante è liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l'Ufficio speciale dei documenti comprovanti l'effettiva realizzazione dell'intervento, previo esperimento dei necessari controlli.
- Per gli interventi d'importo superiore ai 40.000 euro, su richiesta del soggetto interessato formulata in sede di presentazione del progetto, può essere erogato a titolo di anticipazione il 10% del contributo, approvato all'atto di adozione dei provvedimenti.
 Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare negli stessi termini, può essere riconosciuta un'ulteriore anticipazione fino al 50% del valore totale del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti per stati di avanzamento lavori fino al 90% del contributo concesso.
 In tali ipotesi il saldo finale è erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperiti i necessari controlli.

CHIESE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

L'ente pubblico proprietario della chiesa o, in riferimento alle chiese del Fondo Edifici di Culto, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno predisposto ed inviato al Commissario Straordinario del Governo, entro il 21 luglio 2017, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese individuate dall'ordinanza.

Entro 30 giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata, il Commissario straordinario provvede all'istruttoria sul progetto presentato, verificando la congruità dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvedendo a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo.

Il termine può essere interrotto per una sola volta per richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta.

Esaurita l'istruttoria e acquisito il parere della Conferenza, il Commissario straordinario con proprio provvedimento rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di concessione del contributo.

L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro.

Il soggetto attuatore provvede all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene secondo modalità, anche informatiche, che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione o che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe: se al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulta ancora iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori, il soggetto attuatore provvede a comunicare, tempestivamente, al Commissario straordinario la graduatoria dei concorrenti, affinché, vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

In questo caso la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti indicati:

- Una somma pari al 50% del contributo concesso, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.
- Una somma pari al 45% del contributo concesso, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;
- Una somma pari al 5% del contributo concesso, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Il Commissario straordinario procede all'erogazione del contributo mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, trasmettendo, entro 7 giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

PRIMO PROGRAMMA D'INTERVENTI

Il costo complessivo del primo programma d'interventi immediati è pari ad euro 14.358.500,00, ripartiti tra le Diocesi interessate.



Allegato B RIPARTIZIONE RISORSE PER DIOCESI

Diocesi	Costi interventi	Somme a disposizione	Totale interventi
Ancona – Osimo (1 chiesa)	170.000,00	52.100,00	222.100,00
Ascoli Piceno (7 chiese)	715.000,00	219.200,00	934.200,00
Fabriano – Matelica (2 chiese)	245.000,00	75.100,00	320.100,00
Fermo (6 Chiese)	1.045.000,00	313.500,00	1.358.500,00
Foligno (4 chiese)	805.000,00	246.800,00	1.051.800,00
Gubbio (2 chiese)	225.000,00	69.000,00	294.000,00
Jesi (8 chiese)	1.505.000,00	461.300,00	1.966.300,00
Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia (2 chiese)	530.000,00	162.400,00	692.400,00
Rieti (4 chiese)	340.000,00	104.200,00	444.200,00
San Benedetto del Tronto – Ripatrassone – Montalto (13 chiese)	2.550.000,00	781.600,00	3.331.600,00
Senigallia (1 chiesa)	160.000,00	49.100,00	209.100,00
Spoleto – Norcia (9 chiese)	1.325.000,00	406.200,00	1.731.200,00
Teramo – Atri (5 chiese)	605.000,00	185.500,00	790.500,00
Terni – Narni – Amelia (5 chiese)	775.000,00	237.500,00	1.012.500,00
		TOTALE	14.358.500,00

SECONDO PROGRAMMA D'INTERVENTI

Il costo complessivo del secondo programma d'interventi immediati, finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, è pari ad euro 29.152.500,00. Detta somma sarà ripartita:

- Per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi.
- Per gli interventi attuati dagli enti pubblici proprietari o dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per le chiese di proprietà del Fondo Edifici di culto, fra i soggetti attuatori, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.
- PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE

COSA S'INTENDE PER PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Per partecipazione della popolazione alle attività di ricostruzione s'intende la possibilità per i cittadini residenti e non nei Comuni terremotati di presentare osservazioni e/o reclami relativi ad un progetto per l'esecuzione di strumenti urbanistici attuativi all'interno delle aree perimetrate dal Comune per la loro messa in sicurezza e/o ricostruzione.

Il Comitato istituzionale di ogni Regione, l'organo che conta tra i suoi membri anche il Commissario straordinario e il Presidente regionale, è tenuto a disciplinare le modalità di partecipazione ed i criteri di rappresentatività delle popolazioni ai processi di ricostruzione nel territorio di propria competenza (altrimenti deve provvedervi il Presidente della Regione entro 45 giorni dal decorso infruttuoso di tale termine) in tali ambiti:

- Superamento dell'emergenza e avvio degli interventi immediati di ricostruzione
- Interventi su opere pubbliche e beni culturali di competenza regionale.
- Funzioni delegate alle Regioni per le quali è prevista la partecipazione popolare.

I provvedimenti adottati per la disciplina della partecipazione popolare alle attività di ricostruzione sono comunicati al Commissario straordinario e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Le disposizioni qui spiegate si riferiscono a delle precise previsioni normative: in realtà però, in alcuni luoghi del cratere sismico, si è assistito a delle forme non disciplinate di consultazione pubblica operate da alcuni sindaci per prendere decisioni condivise diffusamente tra la popolazione in merito alla ricostruzione dei borghi del Centro Italia.

Incoraggiamo gli amministratori locali a coinvolgere sempre più la popolazione nelle scelte relative alla vita pubblica, sia nelle forme istituzionalmente disciplinate, sia nelle forme più spontanee.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Tutti coloro i quali abbiano un interesse personale e concreto, le associazioni e gli organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela d'interessi collettivi e diffusi.

 La popolazione può formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai Comuni entro 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio, termine che attesta l'invio al Commissario straordinario della documentazione.

La popolazione può effettuare osservazioni in relazione a:

- Questioni oggetto di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o delle aree dei parchi nazionali o regionali, riguardo ad interventi operati da privati, dalle Regioni o dalle diocesi.
- Questioni oggetto di parere obbligatorio previsto per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali, e, limitatamente alle opere pubbliche, per il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo. ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o regionali.

Le osservazioni devono pervenire entro un termine congruo e comunque non superiore a 7 giorni dalla data delle riunioni delle Conferenze permanenti: quest'ultime assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni e delle opposizioni dei cittadini trasmesse dai Comuni.

COME SI PUÒ PARTECIPARE?

I Comuni, entro 150 giorni dalla perimetrazione delle aree interessate, le quali necessitano di strumenti urbanistici attuativi, curano la pianificazione urbanistica oltre al relativo piano finanziario, assicurando l'informazione ed il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Tutti coloro che ne hanno interesse possono formulare proposte entro 45 giorni da tale perimetrazione: le proposte devono essere necessariamente inviate tramite modalità telematiche, fatte salve le diverse modalità di consultazione previste dagli Statuti dei singoli Comuni.

I Comuni assicurano il tempestivo e adeguato esame delle proposte e indicano le motivazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto di tali proposte nei provvedimenti adottati.

I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi, i quali vengono pubblicati nell'albo pretorio per la durata di 15 giorni dalla loro adozione: si possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, poi il Comune li trasmette, unitariamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso dalla Conferenza permanente.

Il Comune, entro 2 giorni dall'invio della documentazione al Commissario straordinario, provvede a dar notizia dell'avvenuta trasmissione mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Il partenariato pubblico-privato (PPP) è una forma di cooperazione tra la pubblica amministrazione e i privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o di fornire servizi d'interesse pubblico: tale cooperazione consente alle amministrazioni di attrarre maggiori risorse d'investimento e competenze non disponibili al suo interno.

E' generalmente disciplinata agli articoli 180-183 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), cui si rinvia per lo studio della disciplina generale.

Tale forma di cooperazione è stata prevista anche nell'ambito delle attività di ricostruzione del patrimonio pubblico distrutto dal sisma, in maniera tale da poterlo riparare o ricostruire per ripristinare in questo modo la funzionalità dei servizi pubblici svolti all'interno di essi.

Tali procedure sono applicabili solo a edifici scolastici (esclusi i paritari), educativi per la prima infanzia, universitari, municipali, caserme, immobili demaniali, strutture sanitarie pubbliche, chiese e edifici di culto d'interesse storico-artistico i cui proprietari siano enti ecclesiastici riconosciuti. Questi devono essere stati inclusi già nei programmi e piani di recupero e/o ricostruzione degli immobili pubblici, disciplinati con ordinanza commissariale.

COME SI OPERA?

Le proposte (corredate da un relativo piano economico-finanziario) formulate dagli operatori economici devono essere presentate agli enti proprietari degli edifici interessati, i quali entro un mese da tale presentazione provvedono alla valutazione di fattibilità della proposta: nel caso di valutazione favorevole, gli enti informano gli Uffici Speciali per la ricostruzione territorialmente competenti.

Prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori, il progetto è trasmesso al Commissario straordinario per l'approvazione e la quantificazione del contributo a carico dell'Ufficio commissariale: egli determina la sua quota valutandola in relazione al totale del costo economico dell'intervento.

Alle procedure di affidamento dei lavori provvedono le Centrali Uniche di committenza: il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario viene trasmesso al Commissario straordinario per rivalutare la congruità del contributo economico commissariale. Nel caso in cui questo venga rideterminato, il Commissario adotta un nuovo decreto in sostituzione del precedente, comunicando la sua decisione all'ente aggiudicatore.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) vigila sulla correttezza dello svolgimento di tali procedure: tali accordi di partenariato, stipulati sulla base dei piani pubblici relativi, devono essere integrati o modificati entro l'11 marzo 2018.

 INTERVENTI FINANZIATI CON DONAZIONI EFFETTUATE SUL NUMERO SOLIDALE (45500) E SUL CONTO CORRENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Per avviare il più velocemente possibile gli interventi, definiti "essenziali" dal Commissario straordinario, già approvati dal Comitato dei Garanti in relazione all'utilizzo dei fondi (26 milioni circa di euro) raccolti tramite le donazioni effettuate sul numero solidale 45500 e sul conto corrente della Protezione Civile, gli enti proprietari degli immobili o le quattro Regioni interessate provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei relativi progetti.


QUAL'È LA PROCEDURA?

Entro il 10 maggio 2018, gli enti proprietari degli immobili o le quattro Regioni trasmettono al Commissario straordinario i progetti esecutivi: egli, previa verifica della congruità economica degli stessi ed acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, entro 30 giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio Speciale, approva lo stesso e adotta il decreto di concessione del contributo, il cui importo massimo di ogni singolo intervento è già stato stabilito dal Comitato dei garanti.

Il Commissario inoltra i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza, la quale provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzeranno i predetti interventi.

Ogni tre mesi, gli Uffici Speciali per la ricostruzione inoltrano al Commissario straordinario una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo di una dettagliata rendicontazione dell'utilizzo delle risorse assegnate, mentre il Commissario straordinario informa con la stessa cadenza trimestrale il Comitato dei garanti sulla situazione dell'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gravi irregolarità nell'uso del contributo o ritardi nell'avvio del progetto, il Commissario, su segnalazione dei Presidenti regionali, può proporre al Comitato dei garanti l'adozione di alcuni provvedimenti urgenti, tra i quali la revoca del contributo.



GESTIONE DELLE MACERIE



07

GESTIONE DELLE MACERIE

A cura della Dott.ssa Valentina Gallo

MACERIE PUBBLICHE E MACERIE PRIVATE

La prima distinzione fondamentale per comprendere la disciplina della gestione delle macerie nella normativa post-sisma è proprio quella inerente la "natura giuridica" delle stesse macerie o di tutti i materiali che, in quanto pericolosi per la sicurezza di altre persone, devono essere rimossi a seguito della demolizione degli immobili di cui fanno parte.

Per **macerie pubbliche** devono intendersi tutti i resti derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici pubblici (Scuole, Municipio, Uffici comunali, Caserme, ecc.).

Tali macerie possono essere gestite direttamente dalla Pubblica Amministrazione e non è necessario un coinvolgimento dei privati per la loro rimozione.

Le **macerie private** sono tutti i resti derivanti da crollo o da demolizione di edifici privati (case, impianti produttivi, negozi, locali aziendali, ecc.). In tal caso è obbligatorio che il cittadino prenda parte al procedimento amministrativo finalizzato alla loro rimozione.

Una seconda importante distinzione deve essere fatta tra macerie private non pericolose e macerie private pericolose per terzi.

Qualora un edificio privato o una porzione dello stesso possa costituire una minaccia alla pubblica incolumità (nella definizione di pubblica incolumità rientra la riapertura della viabilità per consentire il passaggio dei soccorsi in sicurezza, il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici essenziali, la restrizione delle c.d. "Zone Rosse" al fine di "liberare" edifici con esito "F" o permettere interventi su edifici con esito "B" o "C" ove naturalmente ciò sia possibile) è possibile che le opere

di demolizione vengano immediatamente effettuate dagli Enti o Aziende incaricate dal Comune a seguito di specifica ordinanza di demolizione.

Tale **ordinanza**, che in genere deve essere notificata al o ai proprietari dell'immobile, in caso di presenza di numerose demolizioni o di numerosi proprietari, puo' essere **notificata per pubblici proclami** (generalmente albo pretorio del Comune).

Ogni ordinanza del Comune, come ogni atto amministrativo, dovrà essere motivata in modo specifico (non basterà riprodurre genericamente il contenuto dei criteri di legge previsti per la demolizione ma si dovrà indicare in che modo l'edificio possa rappresentare una minaccia alla pubblica incolumità o quale porzione di esso) a pena di impugnabilità dello stesso atto entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato dalla notificazione o pubblicazione dell'ordinanza.

L'ordinanza dovrà anche indicare il soggetto attuatore della demolizione, la Regione, e indicare anche chi concretamente procederà alle operazioni di demolizione (Vigili del Fuoco o ditta privata affidataria delle opere di demolizione).

Una volta emessa l'ordinanza, ogni Regione applicherà il proprio Piano regionale di gestione macerie.

Tale Piano dovrà comunque prevedere termini minimi a garanzia della pronta ed efficace comunicazione sulla data e l'ora di inizio e fine dei lavori di intervento ai cittadini che avranno diritto di partecipare (in zone sicure prontamente adibite dalle autorità) visionando le operazioni di demolizione e di recupero dei beni ed effetti personali individuabili al momento dell'attività.

Infine per quanto riguarda le c.d. macerie private non costituenti minaccia alla pubblica incolumità, deve rammentarsi che la disciplina indica come fase di demolizione o rimozione quella della ricostruzione.

Infatti, tra le varie attività che in sede di ricostruzione sono ricomprese nel **finanziamento agevolato**, vi è proprio l'iniziale fase di demolizione o trasporto materiali derivanti da crollo. Per tale motivo, al momento, le demolizioni e il recupero delle macerie si svolge prevalentemente in zone urbane ben identificate, ove la legge riconosce al Comune e alla Regione il potere di intervenire direttamente in presenza dei criteri indicati sopra.

NOTA

Termini minimi di informazione obbligatoria: Il Comune, approvato il piano di intervento del soggetto attuatore (Regione) e individuato l'operatore che realizzerà l'opera di intervento, dovrà tempestivamente informare il privato avente diritto ad assistere alle operazioni sul giorno e l'ora di inizio intervento.

Il privato avrà 15 giorni di tempo per esprimere diniego od osservazioni. In assenza di tale diniego i lavori saranno realizzati così come programmati.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI E GESTIONE

TIPOLOGIE DI RIFIUTI E GESTIONE

Fanno parte dei rifiuti urbani non pericolosi, classificati con la sigla

CER 23.03.99, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

Tali materiali sono considerati rifiuti urbani non pericolosi, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto che hanno luogo nei centri di raccolta comunali e nei siti di deposito temporaneo.

("I resti di beni di interesse architettonico ecc di cui sotto: art. 3, comma 3, OCDPC n. 391/2016)

Non rientrano invece tra i rifiuti: i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre che hanno valore locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Questi materiali vengono selezionati e separati secondo le disposizioni delle Autorità competenti che ne decidono anche il luogo di destinazione.

(Per tali ultimi materiali il MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato Direttiva di rimozione e recupero delle macerie e di beni tutelati)

CHI SI OCCUPA DELLA RACCOLTA E DEL TRASPORTO?

Le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto sono le stesse che si occupano del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso i territori interessati dai Comuni o delle pubbliche amministrazioni coinvolte che lo possono effettuare direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da esse.

Una destinazione diversa è stabilita, invece, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui si occupa il Centro di coordinamento RAEE con oneri a proprio carico.

Possono essere autorizzati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica delle condizioni di rispetto dell'ambiente e della tutela della salute pubblica, ulteriori centri di deposito temporaneo, diversi da quelli già stabiliti, ove vengono detenuti i rifiuti, prodotti fino al 31/12/2018, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per un più rapido recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere autorizzati, sempre dal Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al 31/12/2018, aumenti di rifiuti presso gli impianti autorizzati.

Qualora i titolari delle attività di detenzione dei rifiuti si accorgano di avere materiali che possano nuocere alla salute pubblica devono immediatamente darne comunicazione al Sindaco del Comune per la raccolta e la gestione in sicurezza degli stessi.

COSA FANNO I GESTORI DI DEPOSITO TEMPORANEI?

I gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di traposto necessari per la raccolta dei materiali senza svolgere analisi preventive, si occupano dello scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti. Provvedono immediatamente all'invio dei materiali

ricevuti agli impianti di trattamento degli stessi per la separazione e la cernita del rifiuto dai materiali recuperabili.

E' altresì prevista la possibilità, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale dovuto ai trasporti e allo smaltimento dei rifiuti, di utilizzare gli impianti più prossimi alle zone colpite per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.

E PER L'AMIANTO?

Per quanto riguarda i materiali in cui è presente l'amianto, individuato con il codice CER 17.06.05, questi non possono essere spostati ma vengono perimetrati con apposito nastro segnaletico.

Se il ritrovamento di questo tipo di rifiuti avviene durante la raccolta, il residuo (non amianto) viene classificato come materiale non pericoloso e classificato come detto precedentemente.

Se, invece, l'amianto viene scoperto dopo che il materiale è stato trasportato presso il sito di deposito, vi è la separazione dei due tipi di materiali ed eventualmente, sempre presso il sito di deposito, si può allestire una specifica area riservata ai rifiuti di amianto.

Gli interventi di bonifica per il traporto e lo smaltimento sotto sicurezza dell'amianto vengono effettuati da ditte specializzate e autorizzate. Queste devono presentare all'Organo di vigilanza competente un idoneo piano di lavoro (secondo il decreto legislativo n. 81/2008 art 256). Contestualmente, c'è l'intervento e la supervisione del Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale che interviene con una valutazione entro le 24 ore successive.

Piani di Gestione

Lazio:http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/DV_00005_08_06_2017_approvazione_piano_gestione_macerie.pdf

Marche: http://www.spazioambiente.org/wp-content/uploads/2017/10/Piano-Macerie.pdf





AIUTO ALLE IMPRESE E LAVORO



80

AIUTO ALLE IMPRESE E LAVORO

A cura del Dott. Marcello Ricciuti

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ

La delocalizzazione temporanea dell'attività è uno strumento previsto fin dal primo decreto legge emanato successivamente agli eventi sismici che dà la possibilità ai titolari di attività produttive colpite dal sisma di proseguire la propria attività.

Possono usufruire dello strumento della delocalizzazione i titolari di attività economiche in essere alla data degli eventi sismici, i cui immobili siano stati oggetto di ordinanza totale di sgombero da parte dell'amministrazione e che risultino perciò inagibili per danni gravi o gravissimi.

La delocalizzazione dell'attività deve avvenire primariamente nel medesimo Comune dove era esercitata l'attività economica.

La delocalizzazione in un Comune diverso è ammessa, con il consenso di entrambi i Comuni, nei seguenti casi:

- Indisponibilità nello stesso comune di un immobile idoneo
- Delocalizzazione nello stesso comune eccessivamente onerosa

La delocalizzazione temporanea dell'attività è prevista anche per i titolari di attività economiche i cui immobili siano situati in zona rossa, ma, solo nel caso in cui gli stessi siano stati dichiarati inagibili con esito AE-DES B o C, la delocalizzazione è autorizzata esclusivamente per 12 mesi.

La competenza a disciplinare lo strumento della delocalizzazione temporanea delle attività è affidata al Commissario Straordinario che ha provveduto alla previsione della normativa mediante l'emanazione di numerose ordinanze.

La normativa prevede che possono accedere alla delocalizzazione temporanea le imprese:

- Industriali
- Artigianali o commerciali
- Di servizi
- Turistiche o agrituristiche

La cui sede sia ubicata in uno dei Comuni colpiti dal sisma e che abbiano subito danni gravi o gravissimi dagli eventi sismici. Da giugno del 2017, è stata inoltre ammessa la delocalizzazione delle attività di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici. Questo tipo di attività, però, potranno essere delocalizzate solo seguendo le prime due procedure che verranno esposte successivamente.

Dal momento che la normativa generale sulle attività di B&B prevede la necessità di risiedere nella struttura ricettiva, la normativa prevede che al soggetto titolare venga riconosciuta una porzione di immobile aggiuntiva pari al 30% della superfice dell'immobile che, alla data degli eventi sismici, ospitava l'attività ricettiva.

La domanda di delocalizzazione dell'attività di B&B comporta la rinuncia al contributo di autonoma sistemazione, usufruendo il titolare dell'abitazione direttamente ricompresa nell'immobile adibito a B&B.

Oltre alle attività di tipo imprenditoriale sopra elencate, possono accedere alla delocalizzazione temporanea anche categorie di soggetti che non esercitino necessariamente attività commerciali.

Infatti, la disciplina è applicabile anche a:

- Imprese sociali
- Associazioni
- Comitati
- Fondazioni
- Società cooperative

- Altri enti di carattere privato aventi la qualifica di ONLUS
- Confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori o datori di lavoro

La delocalizzazione può avvenire con diverse modalità.

Il Commissario Straordinario ha infatti previsto quattro diversi tipologie di delocalizzazione:

- 1 La delocalizzazione in altro edificio agibile nello stesso Comune: Attraverso l'affitto di altro immobile agibile equivalente sito nel medesimo comune (perizia asseverata che attesta l'idoneità della struttura ad ospitare la attività).
- 2 Delocalizzazione nel lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato e nelle aree direttamente adiacenti:

Attraverso la realizzazione o il noleggio, direttamente ad opera del titolare, di una struttura provvisoria idonea ad ospitare l'attività.

NOTA

I soggetti che utilizzano queste due forme di delocalizzazione possono, previa autorizzazione, sottoscrivere contratti di locazione, possono procedere al trasloco e all'installazione di strutture provvisorie percependo il successivo rimborso di tutte le spese.

3 Delocalizzazione all'interno di una struttura all'uomo predisposta dalla protezione civile

Mediante realizzazione di strutture temporanee volte a consentire la continuità delle preesistenti attività

NOTA

In questo caso, i soggetti possono, previa autorizzazione, provvedere al trasloco percependo il successivo rimborso delle spese sostenute.

4 In un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata in qualità di Vice commissario

Sarà cura della Regione procedere alla predisposizione dell'area ove gli aventi diritto possano realizzare la struttura temporanea

NOTA

In questo caso, i soggetti possono provvedere, previa autorizzazione, alla realizzazione della struttura provvisoria percependo il successivo rimborso delle spese sostenute

Riguardo a macchinari e attrezzature necessarie a svolgere l'attività,

i soggetti legittimati possono provvedere all'acquisto e/o al noleggio dei suddetti macchinari a patto che gli stessi fossero già presenti nell'attività svolta prima degli eventi sismici e non siano riutilizzabili a causa dei danni causati dal sisma.

In generale, l'esistenza, prima del sisma, di macchinari e attrezzatura deve essere dimostrata dalla loro iscrizione all'interno della documentazione aziendale.

Nel caso in cui la documentazione aziendale sia stata persa o distrutta a causa del sisma, in quanto contenuta nell'immobile danneggiato o distrutto, l'esistenza dei macchinari e delle attrezzature prima degli eventi sismici dovrà risultare dalla certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione ovvero da apposito sopralluogo effettuato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione.

I soggetti possono inoltre provvedere agli allacci necessari allo svolgimento dell'attività produttiva e al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all'attività produttiva.

Le autorizzazioni riguardanti lo strumento della delocalizzazione devono essere richieste dal soggetto alle Regioni che provvedono a decidere sulla delocalizzazione delle singole attività.

La richiesta di delocalizzazione dell'attività deve essere presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione entro il 31/12/2017 (o, in caso di proroga, entro il nuovo termine indicato dal Commissario Straordinario), a patto che si sia in possesso di una scheda Aedes che dimostri l'inagibilità

totale dell'immobile di riferimento e comunque entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità sindacale.

La richiesta di delocalizzazione deve essere accompagnata da una perizia svolta da un professionista abilitato che attesti ad esempio:

- La descrizione dell'immobile
- L'illustrazione in dettaglio dei danni subiti
- La descrizione dell'attività svolta dall'impresa
- La descrizione ove l'impresa intende delocalizzare l'attività economico produttiva
- La descrizione degli eventuali interventi necessari a rendere funzionale la struttura nella quale verrà delocalizzata l'attività
- Altre indicazioni specificate dalla normativa

Sarà compito del **perito** accertarsi di inserire tutti gli elementi necessari alla validità della richiesta.

Il Presidente della Regione, verificati i requisiti, rilascia, entro 30 gg dalla presentazione della domanda da parte del soggetto interessato, l'autorizzazione a procedere alla delocalizzazione richiesta, determinando l'importo delle somme ammesse a rimborso.

Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Regione, il soggetto interessato può procedere agli adempimenti necessari alla delocalizzazione.

Riguardo le tempistiche, la delocalizzazione garantisce la ripresa dell'attività economica per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.

RIMBORSO DELLE SPESE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Per le attività concernenti la delocalizzazione, i provvedimenti del Commissario Straordinario prevedono dei limiti massimi di rimborso che riguardano le singole attività.

 Canone di locazione: rimborso mensile pari al canone medio di locazione In alternativa al canone mensile, il titolare può beneficiare di un contributo una tantum versato in un'unica soluzione.

- Macchinari e attrezzature: 80 % dell'importo indicato nella perizia
- Ripristino scorte: 60 % del valore di quelle distrutte o danneggiate
- Trasloco: 80% dei costi documentati
- Spese tecniche: tra il massimo 5% e l'8% del costo dell'intervento a seconda della forma di delocalizzazione.

Tutti gli importi vengono erogati al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo ricevuto dal titolare dell'attività economica.

Per ottenere il rimborso delle spese secondo i criteri sopra indicati è necessario presentare apposita richiesta ai presidenti delle Regioni nel termine di 30 giorni:

- Dalla stipula del contratto di locazione dell'immobile dove delocalizzare l'attività
- Dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione

Il rimborso delle somme ammesse è erogato direttamente sul conto corrente indicato dal soggetto legittimato in sede di richiesta di delocalizzazione.

REVOCA CONTRIBUTI

Le ordinanze del Commissario Straordinario prevedono la revoca dei contributi nel caso in cui i lavori dell'immobile non utilizzabile non siano ultimati entro il 31/12/2018.

Questa tipologia di revoca del contributo non si applica agli immobili rientranti nelle aree perimetrate.

Entro 30 gg dalla ultimazione dei lavori sugli immobili nei quali veniva svolta l'attività produttiva prima del sisma, i soggetti che usufruiscono dello strumento della delocalizzazione hanno l'obbligo di rimuovere le strutture temporanee installate.

Le spese di rimozione delle strutture sono rimborsate nel limite massimo di euro 40 al mq e verranno erogate al momento del saldo del contributo di delocalizzazione, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.

In generale, il saldo del contributo è erogato solo se sono state rimosse le strutture temporanee o si è receduto dal contratti di locazione relativo alla delocalizzazione.

Se il soggetto titolare non adempie all'obbligo di rimozione, il Presidente della Regione, dopo aver fissato un ulteriore termine di 15 gg per la rimozione, procede alla rimozione in via sostitutiva ponendo le spese a carico del soggetto che ha usufruito della delocalizzazione temporanea.

ZONA FRANCA URBANA

L'istituzione della "Zona Franca Urbana" per i Comuni colpiti dagli eventi sismici comporta una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che:

- Abbiano la sede principale o un'unità locale in uno dei Comuni della "Zona Franca Urbana"
- Abbiano subito una riduzione di fatturato almeno del 25% nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 (sisma del 24\8\16) o nel periodo compreso tra il primo novembre 2016 e il 28 febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per le imprese con la sede principale o un'unità locale in uno dei Comuni dell'allegato 2 bis del D.L. 189/2016, il periodo da considerare per valutare la riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente è quello compreso tra febbraio e maggio 2017.

Le agevolazioni fiscali riportate di seguito sono relative alla produzione derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nei medesimi Comuni.

Le agevolazioni previste sono:

- L'esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro, relativamente al reddito prodotto tramite l'attività svolta all'interno del territorio della "Zona Franca".
- L'esenzione dall'imposta regionale nel limite di 300.000 euro, relativamente al reddito netto prodotto tramite l'attività svolta all'interno del territorio della "Zona Franca".
- L'esenzione dalle imposte municipali riguardanti gli immobili situati nella "Zona Franca" e utilizzati per esercitare l'attività d'impresa.
- L'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente alle retribuzioni dei propri dipendenti, nei quali non rientrano i premi per l'assicurazione infortunistica obbligatoria.

Per i lavoratori autonomi è prevista l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente all'attività svolta nella "Zona Franca".

Le agevolazioni spettano anche alle imprese che avviano l'attività nella zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Le esenzioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere effettuate attraverso le modalità telematiche previste sul sito internet www.mise.gov.it. Inoltre le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 alle ore 12:00 del 6 novembre 2017 (o, se prorogato, entro il nuovo termine indicato dalla normativa).

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità determina l'inammissibilità della domanda.

Le Istituzioni sono autorizzate alla spesa di 195,5 milioni di euro per il 2017, di 167,7 milioni di euro per il 2018 e di 141,7 milioni di euro per il 2019.

Questi ultimi valori devono considerarsi quale limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

L'importo dell'agevolazione di ciascun beneficiario viene calcolato dividendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti che vengano considerati ammissibili.

I titolari di imprese individuali o familiari possono accedere alle agevolazioni riguardanti i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi di assicurazione obbligatoria infortunistica.

INTERVENTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Requisiti dei beneficiari

Per provvedere al sostegno delle imprese del cratere, il Commissario Straordinario ha previsto la **concessione di finanziamenti agevolati senza interessi.** In particolare, è stato previsto che a beneficiare di tale forma di sostegno possano essere le micro, piccole e medie imprese che:

- Erano già presenti nei territori dei Comuni prima degli eventi sismici
- Se iscritte nel registro delle imprese, avessero la sede dell'unità produttiva in uno dei Comuni colpiti dal sisma
- Se non iscritte nel registro delle imprese, esercitassero l'attività in uno dei Comuni colpiti dal sisma
- Non fossero in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici
- In caso di delocalizzazione, aver già delocalizzato la propria attività in uno dei Comuni colpiti dal sisma

Oltre ai requisiti elencati, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di inammissibilità previste sul tema dalla disciplina del Commissario Straordinario.

Sono ammissibili i programmi di spesa non superiori ai 30.000 euro, fatti salvi Regolamenti de minimis.

Ciascuna domanda deve essere relativa ad uno dei seguenti settori:

- 1 Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
- 2 Produzione primaria di prodotti agricoli;
- 3 Settore della pesca e dell'acquacoltura.

I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento di denaro. Per l'ammissione alle agevolazioni, le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:

- Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione.
 - Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto
- Beni immateriali ad utilità pluriennale (no brevetti, licenze e marchi).
- lavori edili di manutenzione ordinaria (max. 10% del valore degli investimenti ammessi).

Tali beni devono essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, essere direttamente collegati al ciclo produttivo, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed essere nuovi di fabbrica. Sono inoltre considerate ammissibili, le spese funzionali all'esercizio dell'i-

- Sono inoltre considerate ammissibili, le spese funzionali all'esercizio dell'i niziativa ammessa concernenti:
- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti
- utenze e canoni di locazione per immobili

Acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento (art.2359c.c.) o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante e non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti.

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile.

Sono fatte salve le limitazioni previste dalle regolamentazioni de minimis dei singoli settori d'attività.

Il rimborso del finanziamento agevolato è effettuato secondo un piano di ammortamento a rate annuali anticipate e secondo le tempistiche indicate nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Procedura di accesso

Le domande per l'accesso al finanziamento devono essere corredate dai programmi di spesa e dalla documentazione indicata e devono essere presentate al Soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario Straordinario.

Le domande possono essere presentate solo per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito e devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.

E' necessario inoltre allegare la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sui requisiti richiesti), redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito
- Scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l'attività economica.

Il programma di spesa, deve contenere:

- I dati del soggetto proponente
- La descrizione dell'attività svolta
- L' indicazione del Comune ove sarà ubicata l'attività
- L'indicazione del titolo di disponibilità della sede, già acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell'investimento
- La descrizione delle spese di investimento
- La descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all'esercizio dell'attività

Istruttoria delle domande

Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all'attività da svolgere.

Il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di

- Insussistenza dei presupposti soggettivi;
- Presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche richieste;
- Indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento;
- Superamento dei limiti previsti, presentazione di domande oltre i termini;
- Presentazione di domande secondo modalità diverse da quelle previste;
- Presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti.

Concessione delle agevolazioni

Il Soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all'istante tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione.

Il termine può essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di rinvio. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni.

Inoltre, il soggetto gestore provvede a trasmettere all'istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell'agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti.

A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, provvede ad inviare la dichiarazione di accettazione.

Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione di accettazione. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

Entro 90 giorni dalla conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l'operatività dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, provvede a verificare:

- L'esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente
- L'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni

- L'installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti)
- La correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute
- La documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell'attività
- Il titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d'uso

Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato.

Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il Soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.

Obblighi dei beneficiari e revoca delle agevolazioni

Il beneficiario è obbligato a pena di decadenza:

- Ad inviare la dichiarazione di accettazione dell'agevolazione
- A mantenere l'attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa
- A presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa
- A rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento
- A non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa

sottoporsi ai controlli assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi

Il Soggetto gestore procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalità previste, nei casi stabiliti dalla relativa normativa.

Cumulo degli aiuti

Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi.

Le agevolazioni previste non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali.

Misure per favorire la prosecuzione e la ripresa delle attività economiche.

Oltre a prevedere un'agevolazione sull'accesso al fondo per le piccole e medie imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità e i termine per l'accesso delle imprese alle misure per favorire la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva.

Le agevolazioni possono essere richieste dalle imprese che presentino i seguenti requisiti:

- per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza sul territorio di una o più unità produttive
- per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: esercizio dell'attività sul territorio
- operatività nei territori antecedente al 24 febbraio 2016 (o 26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara)
- esercitino l'attività economica nei settori indicati dalla normativa di riferimento
- abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento

Restando fermi i requisiti richiamati, non possono accedere ai contributi le imprese che abbiano ricevuto aiuti incompatibili con la legislazione europea, siano in stato di scioglimento e liquidazione o siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza.

Le agevolazioni di cui si tratta non possono essere cumulate con altre agevolazioni analoghe richieste ed ottenute dalle imprese beneficiarie.

Presentazione delle domande, concessione e erogazione dei contributi

La domanda per l'accesso ai contributi deve essere presentata secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Vice Commissari relativamente alla Regione di competenza.

Il mancato rispetto degli schemi predisposti per la presentazione delle domande o la sottoscrizione di domande parziali o incomplete comporta l'inammissibilità al contributo.

Al momento della domanda i Vice Commissari possono richiederne l'integrazione e, in questo caso, le imprese devono provvedere entro 30 giorni.

Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dai Vice Commissari formale comunicazione dei motivi.

In caso di esito positivo, i Vice Commissari, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande procedono all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Per quanto riguarda l'erogazione del contributo, la normativa prevede la divisione in IN DUE QUOTE:

LA PRIMA

Pari al 70% del contributo ammesso viene erogata entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione di accettazione.

LA SECONDA

Pari al restante 30% verrà erogata a seguito della richiesta da parte dell'impresa che dovrà essere inviata entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio del 2018 da allegarsi alla domanda stessa.

Controlli e revoca del contributo

In tutte le fasi, i Vice Commissari hanno la possibilità di effettuare o disporre controlli sulle singole imprese con lo scopo di verificare la corretta fruizione del contributo e il mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa.

Per evitare la revoca del contributo, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ai Vice Commissari la perdita dei requisiti necessari ad usufruire del contributo.

Le imprese subiscono comunque la revoca del contributo nei seguenti casi:

- Venga accertato che l'impresa abbia reso false dichiarazioni
- Venga accertata l'assenza, al momento della domanda, dei requisiti di ammissibilità al contributo
- L'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre 2019 o sia oggetto di procedure concorsuali
- L'impresa beneficiaria non consenta al Vice Commissario lo svolgimento dei controlli
- L'impresa abbia violato la normativa sul divieto di cumulo dei contributi

In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alle citate contabilità speciali delle somme erogate.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

La disciplina emergenziale post sisma ha previsto, tra le agevolazioni, una misura di sostegno del reddito dei lavoratori.

Inizialmente, la normativa stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata una tantum agli aventi diritto.

L'elargizione di tale indennità è stata successivamente prorogata anche per il 2017.

Per richiedere l'elargizione dell'indennità non è previsto un termine di scadenza, ma le Istituzioni provvederanno all'erogazione solo esclusivamente fin quando non siano esauriti i fondi all'uopo predisposti.

Il funzionamento dell'indennità è stato regolamentato da una convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti di tutte le Regioni colpite dal sisma.

Hanno diritto a richiedere l'indennità una tantum:

- 1 I lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo:
 - Che siano impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa a causa degli eventi sismici e non usufruiscano di ammortizzatori sociali
 - Che nonostante non abbiano perso il lavoro siano impossibilitati a svolgerlo perché impegnati nella cura dei familiari
- 2 Collaboratori coordinati e continuativi
- 3 Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
- 4 I lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti
 - Che abbiano sospeso l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o in via prevalente nei territori del sisma

LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO di sostegno al reddito prevede:

- Richiesta da parte del soggetto legittimato alla Regione di riferimento
- Invio da parte della Regione della lista dei beneficiari all'INPS
- Erogazione dell'indennità da parte dell'INPS

SOSTEGNO DI INCLUSIONE ATTIVA

Per i cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stato esteso il cosiddetto "sostegno di inclusione attiva", una misura economica in forma di carta acquisti in favore delle famiglie economicamente disagiate. Per accedere a questa misura sono previsti i seguenti requisiti:

- Requisiti SIA ordinario (tra cui ad esempio la presenza nel nucleo familiare di un minore o di un disabile).
- Residenza in uno dei comuni colpiti da almeno due anni
- Valore ISEE inferiore o uguale a 6000 €
- Per quanto riguarda il valore ISEE, ai fini del SIA sisma non devono considerarsi:
- Il valore del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti o danneggiati o oggetto di misure temporanee di esproprio
- Devono invece essere considerati:
- Il contributo di autonoma sistemazione
- Le indennità di sostegno al reddito dei lavoratori
- I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concesse in conseguenza degli eventi sismici
- La domanda per l'ottenimento del SIA SISMA da parte dei soggetti interessati deve essere presentata al Comune di riferimento, attraverso la modulistica dallo stesso predisposta.



NOI DA QUI NON CE NE ANDIAMO











SOSTIENI IL NOSTRO LAVORO CON UNA DONAZIONE

IBAN IT 18M0103003278000001586995

CONTATTACI

Se desideri organizzare un'assemblea, uno sportello legale nel tuo comune, nella tua frazione contattaci:

- Inviando una mail a info@fabbricadeidiritti.it
- Chiamando allo 068845197

QUESTO VADEMECUM È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

- Sul sito: www.fabbricadeidiritti.it e www.oissa.info
- Sulla nostra pagina Facebook: Alterego-Fabbrica dei diritti.

